

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E LA COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI

**PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2020
CIG. 7510184FE1**

**Approvato con deliberazione di G.C. n in data
.....**

Il Comune di Vedano Olona (VA) e la Cooperativa Sociale, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti:

- nell'art. 5 della Legge 381/91, come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- nelle "Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" di cui alla Delibera n. 32/2016;
- nell'art. 112 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge Regionale n. 36/2015 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 2;

stipulano la presente convenzione

L'anno duemila diciassette, il giorno.....del mese di.....nella sede del Comune di Vedano Olona

TRA

il **Comune di Vedano Olona** (che di seguito per brevità sarà chiamato "COMUNE") con sede a Vedano Olona in piazza San Rocco n.9 partita IVA 00317720126, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa Maria Antonietta Masullo nata a Varese il 14/06/1975 autorizzata per i presenti atti con Decreto Sindacale n. 4 del 27/06/2016, domiciliata presso la residenza Municipale nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona incaricata dal Comune di Vedano Olona alla sottoscrizione del presente atto

E

la, (che di seguito per brevità verrà chiamata "COOPERATIVA"), con sede inVian..... – C.F. iscritta nella sezione "b" al foglio numero progressivo dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella presenza del suo legale rappresentante, nata a il, residente in via n., abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

VISTI

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della L. 381/91 e tutti i riferimenti normativi sopra elencati

PREMESSO

- che, in conformità all'art.5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n.381, il COMUNE ha ritenuto con delibera di Giunta Comunale n. del di procedere alla stipula con la Cooperativa Socialedi Tipo B di una Convenzione;
- che attraverso l'affidamento alla COOPERATIVA SOCIALE di tipo B delle attività oggetto della Convenzione il COMUNE e la COOPERATIVA SOCIALE si pongono i seguenti obiettivi: promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381, altrimenti difficilmente collocabili o occupabili al fine di favorirne il recupero ed il reinserimento sociale;
- che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA SOCIALE è motivata dalla necessità di provvedere al servizio pasti a domicilio per persone anziane, disabili e soggetti fragili residenti nel Comune di Vedano Olona, per cui si rende necessario provvedere all'affidamento di tali attività e con tale affidamento si ritiene di promuovere una politica sociale finalizzata all'inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati;
- che la COOPERATIVA SOCIALE rispetta i requisiti di cui all'art.2, comma 2 e all'art. 4 comma 2 della legge 381/1991;
- che per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA SOCIALE svolge la seguente attività:
..... finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto da attuarsi principalmente avvalendosi dell'attività dei soci operatori e delle persone svantaggiate; questi ultimi devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (vedi art. 4, comma 2 Legge n.381/1991). La COOPERATIVA SOCIALE si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della Convenzione.

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n..... del..... viene disposto di approvare il capitolato d'oneri che disciplina le modalità di esecuzione del servizio in oggetto contenente i criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 attraverso l'affidamento del servizio pasti a domicilio per persone anziane, disabili e soggetti o nuclei familiari fragili residenti nel Comune di Veduggio del Garda per il periodo 01.08.18 – 31.07.20 con facoltà di rinnovo;
2. Con l'indicata data di decorrenza, le attività dovranno avere effettivo inizio.
3. Il Servizio si pone come risorsa integrativa della gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata autonomia e consiste nella preparazione e consegna presso l'abitazione dell'utente di pasti preparati in centri specializzati e distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto.
4. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di pasti al domicilio, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nella presente Convenzione.
5. La Cooperativa è obbligata ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme della presente convenzione. Su di essa gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del Codice Civile.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01/08/2018 al 31/07/2020. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. E' escluso il rinnovo tacito.
2. Alla scadenza è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere ad un nuovo affidamento del servizio (ripetizione) per un uguale periodo ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore.
3. Il Comune si riserva, sin d'ora, qualora necessaria la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo affidamento e comunque avente una durata non superiore a mesi 6 (sei) e per un valore presunto dell'opzione di proroga di massimo € 18.000,00.= (diconsi euri diciottomila/00.=) oltre IVA se dovuta. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora il Comune, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, la Cooperativa è obbligata ad acconsentire alla richiesta della Comune di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali della presente Convenzione.
4. Il servizio di cui alla presente Convenzione viene affidato e contabilizzato a misura sulla base del numero di pasti effettivamente forniti nell'espletamento del servizio ai sensi dell'Art. 4 sottoindicato.
5. L'importo unitario del pasto, posto **a base d'asta**, è fissato in **€ 6,00.=** (diconsi euri sei/==.=) oltre IVA, se dovuta, di cui € 0,05.= per oneri per la sicurezza per ogni pasto, a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente.
6. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo presunto sopracitato ed è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri espressi e non dalla presente Convenzione.
7. Alla Cooperativa è corrisposto, quale corrispettivo per il servizio reso, il prodotto tra l'importo unitario anzidetto e la quantità del numero di pasti effettivamente forniti.
8. Il valore presunto complessivo dell'affidamento, comprensivo dell'opzione di ripetizione del contratto e di proroga per un massimo di mesi 6 (sei), valutato ai fini della normativa applicabile, sulla base del dato storico dei pasti somministrati al domicilio, è stimato in € 162.000,00.= (diconsi euri settantaduemila/00.=) oltre IVA, se dovuta, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro stimati in € 600,00 e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente, (corrispondente a un totale stimato di n. 12.000 pasti complessivi per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2020).
9. La Cooperativa non vanta, nei confronti del Comune alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero di pasti da erogare, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto il "prezzo unitario contrattuale"

così come definito al comma 4 del presente articolo. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni, oneri ed obblighi contrattuali previsti dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario nonché tutte quelle attività aggiuntive che la Cooperativa Sociale è libera di proporre, nel modello organizzativo, in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere.

10. Alla Cooperativa è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.

11. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nel precedente comma 5 di questo articolo e quantificati in via meramente indicativa, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato nell'elaborato del Progetto *"Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008"*, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

12. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il valore economico della Convenzione potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione sino al 20% dell'importo della Convenzione, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Cooperativa Sociale rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I destinatari del Servizio pasti al domicilio sono persone residenti nel Comune di Veduggio, anziane e/o disabili o, nei casi indicati dal Servizio Sociale comunale, soggetti o nuclei familiari fragili in presenza di una delle seguenti caratteristiche:

- a. carente autosufficienza psico-fisica;
- b. mancanza di familiari di supporto;
- c. rischio di emarginazione sociale.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La preparazione dei pasti viene svolta giornalmente dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi; nei giorni prefestivi ed il sabato, per gli utenti per i quali il Servizio Sociale Comunale ne faccia richiesta, la Cooperativa dovrà garantirne la preparazione del "pasto doppio" a copertura del giorno festivo e della domenica.

2. I pasti previsti giornalmente dovranno essere consegnati presso i recapiti domiciliari degli utenti nella fascia oraria indicativa dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.

3. Il numero medio dei pasti è stimato, secondo il dato storico, in circa n. 20 unità giornaliere; sono possibili variazioni del numero di pasti in aumento o in diminuzione fino al 20% e la Cooperativa è comunque tenuta all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative e al medesimo livello qualitativo/gestionale.

4. Il numero dei pasti da preparare giornalmente e l'elenco dei beneficiari dei pasti con il relativo indirizzo per la consegna, saranno comunicati da parte dell'Area Servizi alla Persona su apposito modulo inviato a mezzo mail, a cadenza settimanale ogni lunedì mattina entro le ore 9.00, al punto cottura della Cooperativa, fornendo contestualmente le eventuali indicazioni dietetiche; qualora nel corso della settimana si presentino variazioni in aumento o in diminuzione del numero dei pasti, il personale dell'Area Servizi alla Persona provvederà ad effettuare debita comunicazione al referente individuato dalla Cooperativa.

5. In caso di aumento del numero dei pasti, la Cooperativa è tenuta a provvedere dal giorno successivo alla comunicazione ovvero dalla data indicata dal personale comunale.

6. Eventuali annullamenti del pasto saranno comunicati entro le ore 9.30 del giorno di consegna del pasto.

7. Qualora una consegna non possa essere effettuata per la non comunicata assenza dell'utente, la Cooperativa deve informarne tempestivamente il Comune.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La preparazione dei pasti prevede la cottura, la preparazione, il confezionamento e il trasporto dei pasti in singoli contenitori termici, nei quali i singoli componenti dei pasti devono essere sigillati separatamente in modo tale da evitare fuoriuscite.

2. I pasti devono essere preparati e confezionati lo stesso giorno della consegna presso un centro cottura adeguato allo scopo e autorizzato, utilizzando confezioni monoporzione per ciascuna preparazione, adeguatamente sigillati in conformità ai requisiti previsti dalla legge ed idonei al trasporto.

3. Il centro cottura provvede a preparare i pasti, compreso il confezionamento in monoporzione per ciascuna preparazione, predisponendo contenitori termici individuali, in cui inserire le confezioni monoporzione, per ogni singola consegna, curando di contrassegnare ciascun contenitore termico con apposite etichette che permettano di associarlo all'utente destinatario. I contenitori termici sono di norma riconsegnati dall'utente in occasione della consegna del giorno successivo. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti o smarrimenti dei contenitori.

4. I pasti devono essere pronti alla diretta consumazione o consumabili successivamente su semplice riscaldamento.

5. La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti del mercato locale di "prima" qualità, garantendo genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le caratteristiche organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto delle tabelle dietetiche e menù tipo specifici per persone anziane, che costituiscono l'utenza prevalente del Servizio e il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

6. Il pasto dovrà essere composto: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, acqua in confezione da 0,5 litri e frutta. In presenza di specifiche necessità o patologie e dietro richiesta inoltrata dal Comune devono essere forniti pasti per diete speciali.

7. Non dovranno in alcun caso essere utilizzati:

- Conservanti ed additivi chimici;
- Residui dei pasti dei giorni precedenti;
- Prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) i che contengano O.G.M.

8. La Ditta aggiudicataria dovrà approntare (senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente), con la dovuta attenzione al rispetto delle corrette procedure di preparazione, le diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie che richiedano una dieta speciale, debitamente certificati da documentazione medica. In caso di dieta speciale, inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà rendere i pasti "speciali" chiaramente identificabili e facilmente attribuibili al legittimo destinatario da parte degli operatori incaricati alla distribuzione del pasto all'utenza finale; dovrà quindi avere cura di apporre il nominativo del destinatario della dieta speciale sul contenitore termico che la contiene.

9. La fornitura di diete speciali sarà comunque prevista unicamente per far fronte a gravi e comprovate patologie opportunamente dimostrate, motivate e certificate mediante documentazione sanitaria. Tali diete verranno fornite e conteggiate allo stesso prezzo unitario previsto per gli altri pasti serviti, ciò indipendentemente sia dal loro numero che dalla loro tipologia.

10. Il pane dovrà essere sigillato in appositi sacchetti alimentari.

11. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione dei contenitori termici utilizzati.

12. Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle necessarie autorizzazioni e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP).

13. Devono, quindi, essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.

14. Nell'ambito dei sistemi di verifica dell'efficacia del piano adottato, deve effettuare gli esami di laboratorio con la frequenza e la tipologia previste dal manuale di autocontrollo.

15. La Cooperativa cura l'organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto e consegna avendo anche particolare cura a che la consegna al recapito domiciliare avvenga di norma nelle mani dell'utente interessato, anche per rendere possibile mediante il servizio di consegna pasti a domicilio un monitoraggio delle condizioni degli utenti.

ART. 6 – SPECIFICHE DELLA FORNITURE – LE MATERIE PRIME ALIMENTARI – AUTOCONTROLLO

1. La Cooperativa predispone procedure di selezione, valutazione e ri-valutazione dei fornitori di materie prime alimentari. L'elenco dei fornitori deve essere reso disponibile al Committente, corredato dal dettaglio della valutazione e col relativo stato di omologazione, in caso di richiesta.

2. Le modalità di cottura devono essere adeguate e tali da garantire la conservazione dei poteri nutritivi e della qualità del cibo. Il rispetto delle corrette temperature di conservazione è d'obbligo; in ogni caso la temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto dal DPR 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e dai manuali di corretta prassi igienica.

3. La varietà dei pasti deve assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane. Nella tipologia di cottura dovranno essere privilegiate cotture semplici di facile digeribilità, evitando cotture prolungate con soffritti e metodi che producano carbonizzazione delle sostanze.
4. I pasti dovranno essere confezionati secondo il principio della linea calda/fredda con personale, attrezzature, derrate e quanto altro necessario a carico della Cooperativa.
5. Allo scopo di tutelare gli utenti che manifestano sintomi di allergia o intolleranza alimentare, la Cooperativa dovrà informare correttamente sulla presenza di allergeni dichiarati in etichetta dal produttore e rendere la comunicazione verificabile durante l'esecuzione delle ricette, in attuazione di quanto dal Reg. U. E. 1169/2011 dovrà indicare direttamente in menù la presenza dell'allergene e predisporre un ricettario con l'indicazione degli allergeni.
6. La Cooperativa dovrà porre in atto forme di rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nella ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
7. Ai fini del raggiungimento della migliore qualità possibile, nonché per la maggiore tutela dell'utenza, la Cooperativa dovrà:
 - a) dotarsi di un sistema di autocontrollo della qualità relativamente alle fasi di acquisizione delle derrate alimentari, alla preparazione dei pasti ed al loro corretto trasporto e conservazione;
 - b) effettuare un costante controllo rispetto alle temperature dei pasti trasportati intervenendo tempestivamente con miglioramenti organizzativi e/o delle attrezzature utilizzate, laddove le temperature stesse non siano quelle previste dalle vigenti normative.
8. La Cooperativa stessa dovrà inoltre inviare al Comune, in caso di espressa richiesta, i risultati relativi ai sopracitati sistemi periodici di autocontrollo.
9. Il Comune di Vedano Olona non potrà essere in alcun modo considerato responsabile direttamente od indirettamente di eventuali inosservanze di tutte le leggi in materia di acquisizione delle derrate alimentari, preparazione dei pasti, corretto trasporto, conservazione e relativi controlli;
10. Per eventuali disapplicazioni del D.Lgs.193/2007 e s.m.i., il Comune di Vedano Olona riterrà responsabile la Cooperativa.

ART. 7 – PIANO DEI TRASPORTI

1. La Cooperativa dovrà organizzare un adeguato piano dei trasporti tale da garantire che il tempo intercorrente tra la partenza del mezzo dal centro cottura, ove vengono preparati i pasti, e l'arrivo presso il domicilio dei beneficiari del servizio sia contenuto nei limiti che assicurano il pieno mantenimento delle caratteristiche organolettiche originarie del prodotto.
2. La Cooperativa deve garantire un tempo tra il confezionamento e la consegna dei pasti pari alla sommatoria dei tempi intercorrenti fra:
 - confezionamento ed inizio trasporto - massimo 10 (dieci) minuti;
 - trasporto e consegna - massimo 60 (sessanta) minuti.

ART. 8 – MEZZI DI TRASPORTO E CONTENITORI TERMICI

1. L'automezzo di trasporto dovrà essere efficiente ed idoneo a garantire le consegne dei pasti. L'automezzo utilizzato per la consegna dei pasti al domicilio deve essere adeguatamente predisposto al trasporto degli alimenti, conforme alla normativa in materia e possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla Legge per tutta la durata del contratto.
2. Tale mezzo, inoltre, dovrà essere adibito esclusivamente al trasporto alimenti e rivestito internamente con materiale facilmente lavabile. E' fatto obbligo di provvedere a carico della Cooperativa alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che non derivi contaminazione per gli alimenti trasportati.
3. Per il trasporto dei pasti e delle derrate la Cooperativa dovrà utilizzare contenitori isotermini ai sensi del D.P.R. 327/80. In particolare si dovrà fare uso di contenitori termici in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla Legge.
4. Per ogni singolo pasto deve essere previsto l'utilizzo di contenitori termici individuali di piccole dimensioni per ogni singolo pasto, all'interno dei quali sistemare i contenitori monoporzione termosigillati delle singole preparazioni – di caratteristiche tali da garantire un adeguato mantenimento della temperatura dei cibi caldi e dotati di scomparti interni in grado di tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.
5. Il pane e la frutta saranno trasportati in contenitori tali da essere, oltre che rispondenti alle vigenti normative, anche in grado di garantire la massima igiene ed il mantenimento delle qualità organolettiche degli stessi.

6. Potrà essere predisposto periodicamente un controllo da parte del Comune circa la rispondenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto, ed eventuali inosservanze verranno sanzionate con una penale di €. 500,00.-

ART. 9 - PRESTAZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, sono a totale carico della Cooperativa le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

- a) garantire la gestione di n. 2 persone svantaggiate in tirocinio pratico-formativo, segnalate dal Servizio Sociale del Comune di Vedano Olona, al fine di consentire agli stessi una conoscenza diretta del mondo del lavoro mediante la sperimentazione di un ambito professionale ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, in collaborazione con il Nucleo Inserimenti Lavorativi del Distretto di Tradate e del Servizio Sociale del Comune, da inserire in un'attività da svolgersi per il Comune di Vedano Olona nel territorio comunale, quindi anche in ambienti differenti da quello dell'asilo nido;
- c) garantire apposita copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) a favore delle n. 2 persone inserite in attività di tirocinio pratico-formativo;
- d) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui alla lettera a e b del presente articolo. Il progetto personalizzato dovrà prevedere metodi, procedure e strumenti che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato e dovrà indicare le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore svantaggiato, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano;
- e) garantire la presenza di una figura educativa che collabori con il Servizio Sociale ed il Nucleo Inserimenti Lavorativo nell'inserimento delle persone nell'attività individuata, monitorandone il buon andamento;
- f) la Cooperativa Sociale si impegna a trasmettere all'Ente a conclusione della Convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- g) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
- h) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

ART. 10 – CUSTOMER SATISFACION

1. Il Comune verificherà il gradimento del pasto da parte dell'utenza attraverso la periodica somministrazione di questionari predisposti ad hoc i cui esiti saranno pubblicati sul sito comunale.

ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La Cooperativa si impegna a trasmettere mensilmente al Comune (entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) i report/tabulati relativi al numero di pasti prenotati e consegnati al domicilio degli utenti, al fine di consentire la verifica dei pasti effettivamente fruiti giornalmente.

ART. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE

- 1. Il Comune vigilerà sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione per tutta la sua durata, con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che la Cooperativa possa eccepire eccezioni di sorta a sollevare.
- 2. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità al dettato della presente Convenzione, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi nel Centro di Cottura della Cooperativa, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dalla Cooperativa stessa; la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona o suo delegato potrà avere accesso ai locali di stoccaggio e preparazione degli alimenti anche durante l'orario di lavoro purché accompagnati e autorizzati da un responsabile della Cooperativa che li assista durante la verifica e garantisca loro il pieno accesso ai locali ed alle registrazioni oggetto del controllo (predisponendo anche idoneo abbigliamento).
- 3. Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura del personale dipendente del Comune allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione.
- 4. Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la Cooperativa è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

ART. 13 – PERSONALE

1. La Cooperativa deve disporre di una dotazione di personale in quantità e qualificazioni e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile tesserino "identificativo".
3. Il personale incaricato deve essere in possesso di tutto quanto previsto dalla normativa vigente per la gestione degli alimenti e deve aver effettuato la formazione inerente la gestione degli alimenti e in grado di applicare correttamente quanto richiesto dal sistema di autocontrollo (H.A.C.C.P.).
4. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dalla presente Convenzione.
5. Il personale operante nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
6. La Cooperativa si impegna a fornire, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei nominativi del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica; la Cooperativa dovrà provvedere all'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie/definitive.
7. La Cooperativa dovrà provvedere, in caso di malattia, ferie o altre assenze del personale incaricato allo svolgimento delle attività, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
8. La Cooperativa deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione.
9. Il personale dovrà rispettare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari indicate nella presente Convenzione.
10. La Cooperativa è tenuta inoltre ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
11. Il Comune si riserva il diritto di contestare all'aggiudicatario l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori addetti alle consegne domiciliari. In tal caso, esso dovrà garantire i dovuti interventi, se del caso anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.
12. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Cooperativa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti del servizio.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO A TUTELA DEI LAVORATORI E DELLA SICUREZZA

1. La Cooperativa si impegna a:
 - a. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. dei dipendenti delle cooperative sociali, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal C.C.N.L. di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - b. ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune committente che di terzi.
 - c. la Cooperativa è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; in caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge.
 - d. utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91;
 - e. applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale; in caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge;
 - f. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme vigenti in materia previdenza, sicurezza, di igiene sul luogo di lavoro, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà, in ogni momento a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
 - g. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e gestione degli alimenti ed igiene del lavoro;

h. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

i. a provvedere, in caso di malattia, ferie ecc... all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza;

2. Il Comune, come previsto dalla normativa vigente in materia, provvederà alla verifica del versamento dei contributi spettanti ai dipendenti o soci della Cooperativa. In caso di inottemperanza a detti obblighi, il Comune procederà ai sensi di legge.

3. Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dalla Cooperativa per le attività oggetto della presente Convenzione non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune.

4. Nessun onere aggiuntivo è previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 15 - RISPETTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA

1. Coerentemente con quanto sancito dalla normativa in materia il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.

2. La Cooperativa Sociale dovrà garantire che il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto all'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione venga a conoscenza per motivi legati all'espletamento dell'attività stessa, avvenga garantendo l'assoluto rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e sia effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.

3. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D.Lgs.196/2003, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.

4. La Cooperativa Sociale deve indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli eventuali incaricati.

5. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

6. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità riguardanti l'adempimento in materia di gestione degli affidamenti di servizi. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività del Comune e funzionali all'esecuzione degli obblighi di cui alla presente Convenzione. In particolare:

a) i dati personali della Cooperativa Sociale;

b) i dati forniti dalla Cooperativa Sociale vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione della presente Convenzione, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo economico e per la tutela dei diritti contrattuali;

c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità del Comune a dar corso ai rapporti di cui alla presente Convenzione e agli obblighi di legge.

7. Di norma i dati forniti dalla Cooperativa Sociale non rientrano tra i dati classificati come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

8. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto.

9. Qualora il Comune venga a conoscenza ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

10. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere e, quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati espressamente autorizzati in forza anche ad altri uffici comunali che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti all'esecuzione della presente Convenzione.

11. I dati possono essere comunicati:

a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;

b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al Comune anche in ordine al procedimento di gara o a studi di settore o fini statistici.

d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'art 10 comma 5 del D. Lgs. 196/2003.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI DEGLI UTENTI

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy), delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.

2. La Cooperativa quale titolare del trattamento di dati sensibili in ambito sociosanitario deve altresì rispettare tutti gli obblighi previsti specificamente dal Codice Privacy al riguardo, nonché dalle disposizioni contenute:

a) nel Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 24 dicembre 2012 per il trattamento dei dati sensibili per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi dell'articolo 20 del Codice Privacy;

b) nell'Autorizzazione n. 2/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del Garante per la protezione dei dati personali nonché nelle successive Autorizzazioni, vigenti tempo per tempo, che, periodicamente, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali emana al fine di prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati e per garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone;

c) nella DGR 9 gennaio 2013 – n. IX/4659 "Manuale per la gestione della documentazione sanitaria e sociosanitaria".

ART. 17 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D. V. R.) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Entro il termine richiesto dal Comune, la Cooperativa deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D. Lgs. 81 del 2008, al Comune il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo predisporre e tenere costantemente aggiornato tale documento nonché adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. E' preciso obbligo della Cooperativa dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. La Cooperativa assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008, riguardanti la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e si impegna a trasmettere copia del proprio piano di sicurezza al Comune.

3. La Cooperativa deve fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiabile possibile, vale a dire guanti da lavoro, vestiario e quanto altro necessario.

4. Tutti i lavoratori dovranno essere ininterrottamente informati sui rischi connessi alle attività svolte e debitamente istruiti sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione infortuni nonché adeguatamente formati sull'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Cooperativa Sociale, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art 2 comma 3 dello stesso DPR.

2. A tal fine, prima della firma della Convenzione, il Comune trasmette alla Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art 17 del DPR sopra menzionato, copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Veduggio del Garda.

3. La Cooperativa Sociale è tenuta a trasmettere copia del suddetto documento ai propri collaboratori che collaboreranno a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la Cooperativa dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di attuare tutte le misure idonee e necessarie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente. Ai fini di quanto disposto nella presente Convenzione, sono terzi tutti i soggetti diversi dal

Comune, compresi i dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e in generale tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operino sotto le dipendenze dell'appaltatore o collaborino con esso.

2. La Cooperativa risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti l'esecuzione del servizio e si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti o tossinfezioni e danni che derivassero all'utenza, conseguente all'ingestione da parte dei fruitori di cibi contaminati, alterati, inadatti per regimi dietetici speciali particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici.

3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, la Cooperativa deve essere provvista per tutta la durata dell'appalto di una polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:

- €. 1.000.000,00, per ogni persona danneggiata;
- €. 1.000.000,00, per ogni cosa danneggiata;

4. La polizza di cui sopra deve avere durata non inferiore a quella della contratto con il comune di Vedano Olona e avere quale unico soggetto garantito il Comune di Vedano Olona.

5. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma tre, la Cooperativa risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione ai servizi cui la presente Convenzione è riferita, lasciando indenne il Comune di Vedano Olona.

6. La Cooperativa è pertanto obbligata a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

7. Copia della polizza deve essere consegnata al momento della firma della presente Convenzione o comunque al momento dell'avvio del servizio.

ART. 20 - DANNI A PERSONE O COSE

1. La Cooperativa Sociale sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico della Cooperativa Sociale, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.

2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona alla presenza del rappresentante incaricato dalla cooperativa. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La Cooperativa è obbligata a reintegrare tempestivamente l'importo della garanzia sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. La Cooperativa non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto oggetto della presente Convenzione.

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti del Comune di Vedano Olona, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

3. Non è ammesso il subappalto, pena la risoluzione della Convenzione.

ART. 23 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. Il pagamento di quanto dovuto alla Cooperativa, sarà disposto mensilmente previo visto di regolarità con atto del Responsabile competente, entro 30 gg. dalla data di presentazione della relativa fattura, che dovrà evidenziare il numero di pasti consegnati, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva della Cooperativa mediante richiesta del DURC.

2. La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Cooperativa addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

3. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la Cooperativa avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione.

4. L'appaltatore si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 209 al 213, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 la Cooperativa è tenuta ad emettere verso il Comune la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il codice CIG dell'appalto secondo le modalità previste dal Regolamento Ministeriale n. 55/2013. Si specifica che, ai sensi dell'art 6 comma 6 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica è **2GWBCH**.

6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il DPR n. 633/1972 in materia di IVA, il Comune provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

ART. 24 - REVISIONE DEI PREZZI

1 Qualora nel corso dell'esecuzione della Convenzione le componenti essenziali di costo evidenziate all'atto dell'offerta, subiscano una variazione – in termini di aumento o diminuzione - superiore al 5% del corrispettivo dell'appalto medesimo, rispettivamente la Cooperativa e il Comune possono pretendere la revisione nella misura corrispondente alla differenza eccedente la percentuale di cui sopra.

2. Alla parte che chiede la revisione del prezzo spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.

2. La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi (180 giorni) dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

3. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta; in ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

ART. 25 – CONTESTAZIONI E PENALITÀ

1. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità al dettato della presente Convenzione, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi nel Centro di Cottura della Cooperativa o chiedendo di consumare il pasto del giorno per poterlo valutare, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dalla Cooperativa; potranno avere accesso ai locali di stoccaggio e preparazione degli alimenti anche durante l'orario di lavoro purché accompagnati e autorizzati da un responsabile della Cooperativa che li assista durante la verifica e garantisca loro il pieno accesso ai locali ed alle registrazioni oggetto del controllo (predisponendo anche idoneo abbigliamento).

2. Particolare attenzione sarà posta al rispetto dei requisiti relativi all'origine degli approvvigionamenti di materie prime, rispetto che verrà valutato anche effettuando bilanci di massa incrociando dati da forniture documentate con i consumi effettivi.

3. Il Comune previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con atto del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di seguito riportate negli importi massimi e per i seguenti casi:

- a) disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l'interruzione del servizio anche se per pochi giorni: fino ad € 450,00;
- b) preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato: fino ad € 600,00;
- c) gravi inadempienze o danni psicofisici arrecati agli utenti del servizio: fino ad € 1.000,00 per utente;
- d) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino ad € 2.000,00.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, trasmessi anche a mezzo fax, alla Cooperativa e quest'ultima avrà la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

3. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla Cooperativa, potrà

graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

4. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure di immagine, per l'Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

5. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Cooperativa per l'esecuzione del servizio ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Cooperativa prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, il Comune ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente Convenzione, addebitando alla Cooperativa i relativi costi sostenuti.

ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) accertamento per tre volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 21 della presente convenzione;
- b) frode della Cooperativa;
- c) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel piano di sicurezza;
- d) mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dal Comune;
- g) in caso la Cooperativa sociale incorra in fallimento o procedura concorsuale.

2. Quando si verifichino una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c. c., il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A. R., dichiarando la presente Convenzione risolta di diritto con effetto immediato.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Salvo i casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 26, il Comune può ricorrere alla risoluzione della Convenzione per grave inadempimento degli obblighi contrattuali della Cooperativa Sociale indicati nella presente Convenzione tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r./comunicazione via PEC, con l'avvertimento che in mancanza la Convenzione si intenderà risolta ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dal Comune.

3. Ai sensi del precedente art. 18 (codice di comportamento) il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

3. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del maggior danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione della Convenzione e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, il Comune incamera la cauzione definitiva senza che essa sia tenuta a provare il danno patito. E' fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal Comune a causa della risoluzione.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, alla Cooperativa è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla Comune alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

8. Su richiesta del Comune, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della

durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto della presente Convenzione, che rendano la prestazione eccessivamente onerosa. In tal caso è onere della Cooperativa fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo al servizio fornito. Grava sulla Cooperativa l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla Comune i dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, il Comune esercita nei confronti della Cooperativa entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a) consenso alla proposta di risoluzione;
- b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 24. In tal caso, spetta comunque alla Cooperativa fornire i dati necessari al computo della revisione.

9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 24 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dalla Cooperativa con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

ART. 28 – RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, il Comune può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
2. Il recesso è comunicato da parte del Comune alla Cooperativa Sociale con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.
3. In caso di recesso, la Cooperativa Sociale ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 29 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La Cooperativa Sociale è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di cooperative sociali di inserimento lavorativo e in materia di servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione degli ambienti e preparazione dei pasti per servizi di refezione scolastica.
2. La Cooperativa Sociale è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nella presente Convenzione, sono a totale ed esclusivo carico della Cooperativa, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico del Comune di Vedano Olona.

ART. 31 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione della presente convenzione, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

Letto confermato e sottoscritto

Comune di Vedano Olona
Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
Dr.ssa Maria Antonietta Masullo

Cooperativa Sociale _____
Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificatamente e di impegnarsi a rispettare le clausole previste dai seguenti paragrafi della presente Convenzione:

- Articolo 2 Durata e importo
- Articolo 12 Controlli e verifiche
- Articolo 14 – osservanza delle norme in materia di lavoro a tutela dei lavoratori e della sicurezza
- Articolo 15 – Rispetto della riservatezza dei dati personali e tutela
- Articolo 16 – Trattamento dei dati personali degli utenti

- Articolo 19 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative
- Articolo 20 – Danni a persone o cose
- Articolo 21 - Garanzia definitiva
- Articolo 22 - Cessione del contratto e subappalto
- Articolo 24 – Revisione dei prezzi
- Articolo 25 – Contestazioni e penalità
- Articolo 26 - Clausola risolutiva espressa
- Articolo 27 - Risoluzione della Convenzione
- Articolo 28 - Recesso
- Articolo 30 - Spese contrattuali

Comune di Vedano Olona
 Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
 Dr.ssa Maria Antonietta Masullo

Cooperativa Sociale _____
 Legale Rappresentante

ALLEGATO A

**PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA1, DELLA LEGGE N. 381/91 MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI – PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA' DI PROROGA E RINNOVO.
CIG 7510184FE1**

ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO

- a) CAPITOLATO INCLUDENTE RELAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA;**
- b) SCHEMA DI CONVENZIONE;**
- c) INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008;**
- d) ANALISI DEI COSTI DELL'AFFIDAMENTO.**

PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA1, DELLA LEGGE N. 381/91 MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI – PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA' DI PROROGA E RINNOVO.
CIG 7510184FE1

Premessa

Questo Comune, nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione e inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro.

Considerato che:

- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili e di altre categorie a rischio di emarginazione;
- che le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale cui spetta il dovere di tutelare i soggetti più deboli, e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie.

Il Comune di Vedano Olona attesa la positiva esperienza degli anni scorsi, ha stabilito che venga individuata, tramite gara aperta, una cooperativa sociale di tipo "B" quale soggetto idoneo per esperienza e capacità a collaborare con questo Ente per le finalità di cui sopra.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Data la premessa sopra indicata, il presente Capitolato ha per oggetto e finalità lo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante l'affidamento del servizio di pasti al domicilio per persone anziane, disabili e soggetti fragili per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2020 con facoltà di proroga e rinnovo.
2. Con l'indicata data di decorrenza, le attività dovranno avere effettivo inizio.
3. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di preparazione e consegna pasti, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente Capitolato.
4. Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, mediante procedura di gara aperta interamente gestita con sistema telematico con ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria ed il Comune di Vedano Olona verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 381/1991.
5. La Cooperativa è obbligata ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente Capitolato. Su di essa gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
6. Il servizio pasti al domicilio si pone come risorsa integrativa della gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata autonomia e consiste nella preparazione e consegna presso l'abitazione dell'utente di pasti preparati in centri specializzati e distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01/08/2018 al 31/07/2020 con facoltà di proroga e rinnovo. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. E' escluso il rinnovo tacito.
3. L'importo unitario del pasto, posto **a base d'asta**, è fissato in **€ 6,00.=** (diconsi euro sei/==.=) oltre IVA, se dovuta, di cui € 0,05.= per oneri per la sicurezza per ogni pasto, a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente, per un valore stimato dell'affidamento, per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2020, pari a € 72.000,00 (conteggiato su un totale di n. 12.000

pasti complessivamente previsti sulla base del dato storico), inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro stimati in € 600,00 e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente (quantificati in € 0,00, vedi successivo comma 13 del presente articolo)

4. L'affidamento di cui alla presente Convenzione viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base del numero di pasti effettivamente forniti nell'espletamento delle attività, ai sensi dell'Art. 4 sottoindicato. Alla Cooperativa è corrisposto, pertanto, quale corrispettivo per il servizio reso, il prodotto tra l'importo unitario anzidetto e la quantità del numero di pasti effettivamente forniti.

5. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo presunto sopracitato ed è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri espressi e non dalla presente Convenzione.

6. Alla Cooperativa è corrisposto, quale corrispettivo per il servizio reso, il prodotto tra l'importo unitario anzidetto e la quantità del numero di pasti effettivamente forniti.

7. Alla scadenza (31/07/2020) è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere ad un nuovo affidamento del servizio (ripetizione) per un uguale periodo ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore. Il valore presunto dell'opzione ripetizione del contratto (di cui alla precedente lett. e, comma 2) è pari al medesimo valore economico del presente affidamento ovvero € 72.000,00. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore viene stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00.

8. Il Comune si riserva, sin d'ora, qualora necessaria, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo affidamento e comunque avente una durata non superiore a mesi 6 (sei), per un valore presunto dell'opzione di proroga di massimo € 18.000,00.= (diconsi eur0 diciottomila/00.=) oltre IVA se dovuta. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora il Comune, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, la Cooperativa è obbligata alla prosecuzione delle attività affidate con la presente gara alle medesime modalità e agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in vigore, al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo e per il periodo di tempo necessario indicato dal Comune e comunque non oltre il termine di mesi 6 (sei).

9. Il valore presunto complessivo dell'affidamento, comprensivo dell'opzione di ripetizione del contratto e di proroga per un massimo di mesi 6 (sei), valutato ai fini della normativa applicabile è stimato in € 162.000,00.= (diconsi euro centosessantaduemila/00.=) oltre IVA, se dovuta, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente,

10. La Cooperativa non vanta, nei confronti del Comune alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero di pasti da erogare, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto il "prezzo unitario contrattuale" così come definito al comma 3 del presente articolo 2. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni, oneri ed obblighi contrattuali previsti dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario nonché tutte quelle attività aggiuntive che la Cooperativa Sociale è libera di proporre, nel modello organizzativo, in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere.

12. Alla Cooperativa è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.

13. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nel precedente comma 3 di questo articolo e quantificati in via meramente indicativa, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato nell'elaborato del Progetto *"Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008"*, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

14. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il valore economico della Convenzione potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione sino al 20% dell'importo della Convenzione, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Cooperativa Sociale rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO

1. I destinatari del Servizio pasti al domicilio sono persone residenti nel Comune di Veduggio, anziane e/o disabili o, nei casi indicati dal Servizio Sociale comunale, soggetti o nuclei familiari fragili in presenza di una delle seguenti caratteristiche:

- a. carente autosufficienza psico-fisica;
- b. mancanza di familiari di supporto;
- c. rischio di emarginazione sociale.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO

1. La preparazione dei pasti viene svolta giornalmente dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi; nei giorni prefestivi ed il sabato, per gli utenti per i quali il Servizio Sociale Comunale ne faccia richiesta, la Cooperativa dovrà garantirne la preparazione del "pasto doppio" a copertura del giorno festivo e della domenica.

2. I pasti previsti giornalmente dovranno essere consegnati presso i recapiti domiciliari degli utenti nella fascia oraria indicativa dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.

3. Il numero medio dei pasti è stimato, secondo il dato storico, in circa n. 20 unità giornaliere; sono possibili variazioni del numero di pasti in aumento o in diminuzione fino al 20% e la Cooperativa è comunque tenuta all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative e al medesimo livello qualitativo/gestionale.

4. Il numero dei pasti da preparare giornalmente e l'elenco dei beneficiari dei pasti con il relativo indirizzo per la consegna, saranno comunicati da parte dell'Area Servizi alla Persona su apposito modulo inviato a mezzo mail, a cadenza settimanale ogni lunedì mattina entro le ore 9.00, al punto cottura della Cooperativa, fornendo contestualmente le eventuali indicazioni dietetiche; qualora nel corso della settimana si presentino variazioni in aumento o in diminuzione del numero dei pasti, il personale dell'Area Servizi alla Persona provvederà ad effettuare debita comunicazione al referente individuato dalla Cooperativa.

5. In caso di aumento del numero dei pasti, la Cooperativa è tenuta a provvedere dal giorno successivo alla comunicazione ovvero dalla data indicata dal personale comunale.

6. Eventuali annullamenti del pasto saranno comunicati entro le ore 9.30 del giorno di consegna del pasto.

7. Qualora una consegna non possa essere effettuata per la non comunicata assenza dell'utente, la Cooperativa deve informarne tempestivamente il Comune.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO

1. La preparazione dei pasti prevede la cottura, la preparazione, il confezionamento e il trasporto dei pasti in singoli contenitori termici, nei quali i singoli componenti dei pasti devono essere sigillati separatamente in modo tale da evitare fuoriuscite.

2. I pasti devono essere preparati e confezionati lo stesso giorno della consegna presso un centro cottura adeguato allo scopo e autorizzato, utilizzando confezioni monoporzione per ciascuna preparazione, adeguatamente sigillati in conformità ai requisiti previsti dalla legge ed idonei al trasporto.

3. Il centro cottura provvede a preparare i pasti, compreso il confezionamento in monoporzione per ciascuna preparazione, predisponendo contenitori termici individuali, in cui inserire le confezioni monoporzione, per ogni singola consegna, curando di contrassegnare ciascun contenitore termico con apposite etichette che permettano di associarlo all'utente destinatario. I contenitori termici sono di norma riconsegnati dall'utente in occasione della consegna del giorno successivo. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti o smarrimenti dei contenitori.

4. I pasti devono essere pronti alla diretta consumazione o consumabili successivamente su semplice riscaldamento.

5. La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti del mercato locale di "prima" qualità, garantendo genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le caratteristiche organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto delle tabelle dietetiche e menù tipo specifici per persone anziane, che costituiscono l'utenza prevalente del Servizio e il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

6. Il pasto dovrà essere composto: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, acqua in confezione da 0,5 litri e frutta. In presenza di specifiche necessità o patologie e dietro richiesta inoltrata dal Comune devono essere forniti pasti per diete speciali.

7. Non dovranno in alcun caso essere utilizzati:

- Conservanti ed additivi chimici;
- Residui dei pasti dei giorni precedenti;
- Prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) i che contengano O.G.M.

8. La Ditta aggiudicataria dovrà approntare (senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente), con la dovuta attenzione al rispetto delle corrette procedure di preparazione, le diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie che richiedano una dieta speciale, debitamente certificati da documentazione medica. In caso di dieta speciale, inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà rendere i pasti "speciali" chiaramente identificabili e facilmente attribuibili al legittimo destinatario da parte degli operatori incaricati alla distribuzione del pasto all'utenza finale; dovrà quindi avere cura di apporre il nominativo del destinatario della dieta speciale sul contenitore termico che la contiene.

9. La fornitura di diete speciali sarà comunque prevista unicamente per far fronte a gravi e comprovate patologie opportunamente dimostrate, motivate e certificate mediante documentazione sanitaria. Tali diete verranno fornite e conteggiate allo stesso prezzo unitario previsto per gli altri pasti serviti, ciò indipendentemente sia dal loro numero che dalla loro tipologia.

10. Il pane dovrà essere sigillato in appositi sacchetti alimentari.

11. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione dei contenitori termici utilizzati.

12. Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle necessarie autorizzazioni e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP).

13. Devono, quindi, essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.

14. Nell'ambito dei sistemi di verifica dell'efficacia del piano adottato, deve effettuare gli esami di laboratorio con la frequenza e la tipologia previste dal manuale di autocontrollo.

15. La Cooperativa cura l'organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto e consegna avendo anche particolare cura a che la consegna al recapito domiciliare avvenga di norma nelle mani dell'utente interessato, anche per rendere possibile mediante il servizio di consegna pasti a domicilio un monitoraggio delle condizioni degli utenti.

ART. 6 – SPECIFICHE DEI PASTI E DELLE MATERIE PRIME ALIMENTARI – AUTOCONTROLLO

1. La Cooperativa predispone procedure di selezione, valutazione e ri-valutazione dei fornitori di materie prime alimentari. L'elenco dei fornitori deve essere reso disponibile al Committente, corredato dal dettaglio della valutazione e col relativo stato di omologazione, in caso di richiesta.

2. Le modalità di cottura devono essere adeguate e tali da garantire la conservazione dei poteri nutritivi e della qualità del cibo. Il rispetto delle corrette temperature di conservazione è d'obbligo; in ogni caso la temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto dal DPR 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e dai manuali di corretta prassi igienica.

3. La varietà dei pasti deve assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane. Nella tipologia di cottura dovranno essere privilegiate cotture semplici di facile digeribilità, evitando cotture prolungate con soffritti e metodi che producano carbonizzazione delle sostanze.

4. I pasti dovranno essere confezionati secondo il principio della linea calda/fredda con personale, attrezzature, derrate e quanto altro necessario a carico della Cooperativa.

5. Allo scopo di tutelare gli utenti che manifestano sintomi di allergia o intolleranza alimentare, la Cooperativa dovrà informare correttamente sulla presenza di allergeni dichiarati in etichetta dal produttore

e rendere la comunicazione verificabile durante l'esecuzione delle ricette, in attuazione di quanto dal Reg. U. E. 1169/2011 dovrà indicare direttamente in menù la presenza dell'allergene e predisporre un ricettario con l'indicazione degli allergeni.

6. La Cooperativa dovrà porre in atto forme di rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nella ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

7. Ai fini del raggiungimento della migliore qualità possibile, nonché per la maggiore tutela dell'utenza, la Cooperativa dovrà:

- a) dotarsi di un sistema di autocontrollo della qualità relativamente alle fasi di acquisizione delle derrate alimentari, alla preparazione dei pasti ed al loro corretto trasporto e conservazione;
- b) effettuare un costante controllo rispetto alle temperature dei pasti trasportati intervenendo tempestivamente con miglioramenti organizzativi e/o delle attrezzature utilizzate, laddove le temperature stesse non siano quelle previste dalle vigenti normative.

8. La Cooperativa stessa dovrà inoltre inviare al Comune, in caso di espressa richiesta, i risultati relativi ai sopracitati sistemi periodici di autocontrollo.

9. Il Comune di Vedano Olona non potrà essere in alcun modo considerato responsabile direttamente od indirettamente di eventuali inosservanze di tutte le leggi in materia di acquisizione delle derrate alimentari, preparazione dei pasti, corretto trasporto, conservazione e relativi controlli;

10. Per eventuali disapplicazioni del D.Lgs.193/2007 e s.m.i., il Comune di Vedano Olona riterrà responsabile la Cooperativa.

ART. 7 – PIANO DEI TRASPORTI

1. La Cooperativa dovrà organizzare un adeguato piano dei trasporti tale da garantire che il tempo intercorrente tra la partenza del mezzo dal centro cottura, ove vengono preparati i pasti, e l'arrivo presso il domicilio dei beneficiari del servizio sia contenuto nei limiti che assicurano il pieno mantenimento delle caratteristiche organolettiche originarie del prodotto.

2. La Cooperativa deve garantire un tempo tra il confezionamento e la consegna dei pasti pari alla sommatoria dei tempi intercorrenti fra:

- confezionamento ed inizio trasporto - massimo 10 (dieci) minuti;
- trasporto e consegna - massimo 60 (sessanta) minuti.

ART. 8 – MEZZI DI TRASPORTO E CONTENITORI TERMICI

1. L'automezzo di trasporto dovrà essere efficiente ed idoneo a garantire le consegne dei pasti. L'automezzo utilizzato per la consegna dei pasti al domicilio deve essere adeguatamente predisposto al trasporto degli alimenti, conforme alla normativa in materia e possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla Legge per tutta la durata del contratto.

2. Tale mezzo, inoltre, dovrà essere adibito esclusivamente al trasporto alimenti e rivestito internamente con materiale facilmente lavabile. E' fatto obbligo di provvedere a carico della Cooperativa alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che non derivi contaminazione per gli alimenti trasportati.

3. Per il trasporto dei pasti e delle derrate la Cooperativa dovrà utilizzare contenitori isotermitici ai sensi del D.P.R. 327/80. In particolare si dovrà fare uso di contenitori termici in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla Legge.

4. Per ogni singolo pasto deve essere previsto l'utilizzo di contenitori termici individuali di piccole dimensioni per ogni singolo pasto, all'interno dei quali sistemare i contenitori monoporzione termosigillati delle singole preparazioni – di caratteristiche tali da garantire un adeguato mantenimento della temperatura dei cibi caldi e dotati di scomparti interni in grado di tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.

5. Il pane e la frutta saranno trasportati in contenitori tali da essere, oltre che rispondenti alle vigenti normative, anche in grado di garantire la massima igiene ed il mantenimento delle qualità organolettiche degli stessi.

6. Potrà essere predisposto periodicamente un controllo da parte del Comune circa la rispondenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto, ed eventuali inosservanze verranno sanzionate con una penale di €. 500,00.-

ART. 9 - PRESTAZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, sono a totale carico della Cooperativa le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

- a) garantire la gestione di n. 2 persone svantaggiate in tirocinio pratico-formativo, segnalate dal Servizio Sociale del Comune di Veduggio, al fine di consentire agli stessi una conoscenza diretta del mondo del lavoro mediante la sperimentazione di un ambito professionale ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, in collaborazione con il Nucleo Inserimenti Lavorativi del Distretto di Tradate e del Servizio Sociale del Comune, da inserire in un'attività da svolgersi per il Comune di Veduggio nel territorio comunale;
- c) garantire apposita copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) a favore delle n. 2 persone inserite in attività di tirocinio pratico-formativo;
- d) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui alla lettera a e b del presente articolo. Il progetto personalizzato dovrà prevedere metodi, procedure e strumenti che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato e dovrà indicare le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore svantaggiato, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano;
- e) garantire la presenza di una figura educativa che collabori con il Servizio Sociale ed il Nucleo Inserimenti Lavorativi nell'inserimento delle persone nell'attività individuata, monitorandone il buon andamento;
- f) la Cooperativa Sociale si impegna a trasmettere all'Ente a conclusione della Convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- g) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
- h) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

ART. 10 – CUSTOMER SATISFACTION

1. Il Comune verificherà il gradimento del pasto da parte dell'utenza attraverso la periodica somministrazione di questionari predisposti ad hoc i cui esiti saranno pubblicati sul sito comunale.

ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La Cooperativa si impegna a trasmettere mensilmente al Comune (entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) i report/tabulati relativi al numero di pasti prenotati e consegnati al domicilio degli utenti, al fine di consentire la verifica dei pasti effettivamente fruiti giornalmente.

ART. 12 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento verrà aggiudicato mediante procedura aperta di selezione pubblica riservata alle cooperative sociali di Tipo B ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991, pertanto questo Ente per la scelta del contraente si atterrà a quanto previsto dal sopracitato art. 5 comma 1 della L. 381/91 e a quelli espressamente richiamati nel presente Capitolato e nella documentazione di gara, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, con procedura interamente gestita sul sistema telematico di Regione Lombardia denominato SINTEL e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "**Codice**").

2. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante, determinata in base ai seguenti elementi:

a) qualità: punti 70/100;

b) prezzo: punti 30/100.

3. La valutazione verrà effettuata dalla Commissione di gara nominata con apposito provvedimento.

4. Il servizio è aggiudicato al concorrente che consegue il punteggio, espresso in centesimi, più alto. A parità di punteggio e preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore in relazione al punto "a) merito tecnico e qualità del progetto". In caso di ulteriore parità, si procede all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del r.d. 23/05/1924, n. 827.

5. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida e rispettosa dei criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara e nel presente capitolato d'appalto.

ART. 13 – CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune vigilerà sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione per tutta la sua durata, con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che la Cooperativa possa eccepire eccezioni di sorta a sollevare.

2. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità al dettato della presente Convenzione, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi nel Centro di Cottura della Cooperativa, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dalla Cooperativa stessa; la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona o suo delegato potrà avere accesso ai locali di stoccaggio e preparazione degli alimenti anche durante l'orario di lavoro purché accompagnati e autorizzati da un responsabile della Cooperativa che li assista durante la verifica e garantisca loro il pieno accesso ai locali ed alle registrazioni oggetto del controllo (predisponendo anche idoneo abbigliamento).

3. Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura del personale dipendente del Comune allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione.

4. Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la Cooperativa è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

ART. 14 – PERSONALE

1. La Cooperativa deve disporre di una dotazione di personale in quantità e qualificazioni e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente Capitolato.

2. Il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile tesserino "identificativo".

3. Il personale incaricato deve essere in possesso di tutto quanto previsto dalla normativa vigente per la gestione degli alimenti e deve aver effettuato la formazione inerente la gestione degli alimenti e in grado di applicare correttamente quanto richiesto dal sistema di autocontrollo (H.A.C.C.P.).

4. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente Capitolato.

5. Il personale operante nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

6. La Cooperativa si impegna a fornire, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei nominativi del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica; la Cooperativa dovrà provvedere all'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie/definitive.

7. La Cooperativa dovrà provvedere, in caso di malattia, ferie o altre assenze del personale incaricato allo svolgimento delle attività, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.

8. La Cooperativa deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione.

9. Il personale dovrà rispettare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari indicate nella presente Convenzione.

10. La Cooperativa è tenuta inoltre ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

11. Il Comune si riserva il diritto di contestare all'aggiudicatario l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori addetti alle consegne domiciliari. In tal caso, esso dovrà garantire i dovuti interventi, se del caso anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

12. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Cooperativa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti del servizio.

ART. 15 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO A TUTELA DEI LAVORATORI E DELLA SICUREZZA

1. La Cooperativa si impegna a:

- a. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. dei dipendenti delle cooperative sociali, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal C.C.N.L. di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - b. ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune committente che di terzi.
 - c. la Cooperativa è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; in caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge.
 - d. utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91;
 - e. applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale; in caso di inottemperanza a detti obblighi il Comune, venuto a conoscenza, procederà ai sensi di legge;
 - f. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme vigenti in materia previdenza, sicurezza, di igiene sul luogo di lavoro, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà, in ogni momento a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
 - g. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e gestione degli alimenti ed igiene del lavoro;
 - h. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
 - i. a provvedere, in caso di malattia, ferie ecc... all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza;
2. Il Comune, come previsto dalla normativa vigente in materia, provvederà alla verifica del versamento dei contributi spettanti ai dipendenti o soci della Cooperativa. In caso di inottemperanza a detti obblighi, il Comune procederà ai sensi di legge.
3. Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dalla Cooperativa per le attività oggetto della presente Convenzione non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune.
4. Nessun onere aggiuntivo è previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 16 - RISPETTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA

1. Coerentemente con quanto sancito dalla normativa in materia il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.
2. La Cooperativa Sociale dovrà garantire che il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto all'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione venga a conoscenza per motivi legati all'espletamento dell'attività stessa, avvenga garantendo l'assoluto rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e da tutta la normativa in materia e sia effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.
3. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D.Lgs.196/2003, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.

4. La Cooperativa Sociale deve indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli eventuali incaricati.

5. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

6. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità riguardanti l'adempimento in materia di gestione degli affidamenti di servizi. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività del Comune e funzionali all'esecuzione degli obblighi di cui alla presente Convenzione. In particolare:

a) i dati personali della Cooperativa Sociale;

b) i dati forniti dalla Cooperativa Sociale vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione della presente Convenzione, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo economico e per la tutela dei diritti contrattuali;

c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità del Comune a dar corso ai rapporti di cui alla presente Convenzione e agli obblighi di legge.

7. Di norma i dati forniti dalla Cooperativa Sociale non rientrano tra i dati classificati come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

8. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto.

9. Qualora il Comune venga a conoscenza ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

10. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere e, quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati espressamente autorizzati in forza anche ad altri uffici comunali che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti all'esecuzione della presente Convenzione.

11. I dati possono essere comunicati:

a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;

b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al Comune anche in ordine al procedimento di gara o a studi di settore o fini statistici.

d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'art 10 comma 5 del D. Lgs. 196/2003.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI DEGLI UTENTI

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy), delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia.

2. La Cooperativa quale titolare del trattamento di dati sensibili in ambito sociosanitario deve rispettare tutti gli obblighi previsti specificamente dalla normativa vigente in materia.

ART. 18 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D. V. R.) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Entro il termine richiesto dal Comune, la Cooperativa deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D. Lgs. 81 del 2008, al Comune il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo predisporre e tenere costantemente aggiornato tale documento nonché adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. E' preciso obbligo della Cooperativa dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. La Cooperativa assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008, riguardanti la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e si impegna a trasmettere copia del proprio piano di sicurezza al Comune.

3. La Cooperativa deve fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei lavori, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiabile possibile, vale a dire guanti da lavoro, vestiario e quanto altro necessario.

4. Tutti i lavoratori dovranno essere ininterrottamente informati sui rischi connessi alle attività svolte e debitamente istruiti sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione infortuni nonché adeguatamente formati sull'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Cooperativa Sociale, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art 2 comma 3 dello stesso DPR.

2. A tal fine, prima della firma della Convenzione, il Comune trasmette alla Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art 17 del DPR sopra menzionato, copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Vedano Olona.

3. La Cooperativa Sociale è tenuta a trasmettere copia del suddetto documento ai propri collaboratori che collaboreranno a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la Cooperativa dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di attuare tutte le misure idonee e necessarie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente. Ai fini di quanto disposto nella presente Convenzione, sono terzi tutti i soggetti diversi dal Comune, compresi i dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e in generale tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operino sotto le dipendenze dell'appaltatore o collaborino con esso.

2. La Cooperativa risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti l'esecuzione del servizio e si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti o tossinfezioni e danni che derivassero all'utenza, conseguente all'ingestione da parte dei fruitori di cibi contaminati, alterati, inadatti per regimi dietetici speciali particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici.

3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, la Cooperativa deve essere provvista per tutta la durata dell'appalto di una polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:

- €. 1.000.000,00, per ogni persona danneggiata;
- €. 1.000.000,00, per ogni cosa danneggiata;

4. La polizza di cui sopra deve avere durata non inferiore a quella della contratto con il comune di Vedano Olona e avere quale unico soggetto garantito il Comune di Vedano Olona.

5. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma tre, la Cooperativa risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione ai servizi cui il presente Capitolato è riferito, lasciando indenne il Comune di Vedano Olona.

6. La Cooperativa è pertanto obbligata a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

ART. 21 - DANNI A PERSONE O COSE

1. La Cooperativa Sociale sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a

carico della Cooperativa Sociale, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.

2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona alla presenza del rappresentante incaricato dalla cooperativa. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.

ART. 22 – GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia per la partecipazione alla procedura – garanzia provvisoria – pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, secondo le modalità e nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

2. L'istituto in questione è disciplinato dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.

ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA

1. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La Cooperativa è obbligata a reintegrare tempestivamente l'importo della garanzia sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. La Cooperativa non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto oggetto della presente Convenzione.

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti del Comune di Vedano Olona, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

3. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 25 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. Il pagamento di quanto dovuto alla Cooperativa, sarà disposto mensilmente previo visto di regolarità con atto del Responsabile competente, entro 30 gg. dalla data di presentazione della relativa fattura, che dovrà evidenziare il numero di pasti consegnati, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva della Cooperativa mediante richiesta del DURC.

2. La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Cooperativa addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

3. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la Cooperativa avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione.

4. L'appaltatore si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 209 al 213, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 la Cooperativa è tenuta ad emettere verso il Comune la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il codice CIG dell'affidamento secondo le modalità previste dal Regolamento Ministeriale n. 55/2013. Si specifica che, ai sensi dell'art 6 comma 6 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica è **2GWBCH**.

6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il DPR n. 633/1972 in materia di IVA, il Comune provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

ART. 26 - REVISIONE DEI PREZZI

1 Qualora nel corso dell'esecuzione della Convenzione le componenti essenziali di costo evidenziate all'atto dell'offerta, subiscano una variazione – in termini di aumento o diminuzione - superiore al 5%

del corrispettivo dell'appalto medesimo, rispettivamente la Cooperativa e il Comune possono pretendere la revisione nella misura corrispondente alla differenza eccedente la percentuale di cui sopra.

2. Alla parte che chiede la revisione del prezzo spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.

2. La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi (180 giorni) dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

3. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta; in ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

ART. 27 – CONTESTAZIONI E PENALITA'

1. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità al dettato della presente Convenzione, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi nel Centro di Cottura della Cooperativa o chiedendo di consumare il pasto del giorno per poterlo valutare, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dalla Cooperativa; potranno avere accesso ai locali di stoccaggio e preparazione degli alimenti anche durante l'orario di lavoro purché accompagnati e autorizzati da un responsabile della Cooperativa che li assista durante la verifica e garantisca loro il pieno accesso ai locali ed alle registrazioni oggetto del controllo (predisponendo anche idoneo abbigliamento).

2. Particolare attenzione sarà posta al rispetto dei requisiti relativi all'origine degli approvvigionamenti di materie prime, rispetto che verrà valutato anche effettuando bilanci di massa incrociando dati da forniture documentate con i consumi effettivi.

3. Il Comune previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con atto del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di seguito riportate negli importi massimi e per i seguenti casi:

- a) disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l'interruzione del servizio anche se per pochi giorni: fino ad € 450,00;
- b) preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato: fino ad € 600,00;
- c) gravi inadempienze o danni psicofisici arrecati agli utenti del servizio: fino ad € 1.000,00 per utente;
- d) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino ad € 2.000,00.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, trasmessi anche a mezzo fax, alla Cooperativa e quest'ultima avrà la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

3. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla Cooperativa, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

4. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure di immagine, per l'Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

5. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Cooperativa per l'esecuzione del servizio ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Cooperativa prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, il Comune ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente Convenzione, addebitando alla Cooperativa i relativi costi sostenuti.

ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) accertamento per tre volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 21 della presente convenzione;
- b) frode della Cooperativa;
- c) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel piano di sicurezza;
- d) mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dal Comune;
- g) in caso la Cooperativa sociale incorra in fallimento o procedura concorsuale.

2. Quando si verificano una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c. c., il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A. R., dichiarando la presente Convenzione risolta di diritto con effetto immediato.

ART. 29 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Salvo i casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 26, il Comune può ricorrere alla risoluzione della Convenzione per grave inadempimento degli obblighi contrattuali della Cooperativa Sociale indicati nella presente Convenzione tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r./comunicazione via PEC, con l'avvertimento che in mancanza la Convenzione si intenderà risolta ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dal Comune.

3. Ai sensi del precedente art. 18 (codice di comportamento) il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

3. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del maggior danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione della Convenzione e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, il Comune incamera la cauzione definitiva senza che essa sia tenuta a provare il danno patito. E' fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal Comune a causa della risoluzione.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, alla Cooperativa è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla Comune alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

8. Su richiesta del Comune, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto della presente Convenzione, che rendano la prestazione eccessivamente onerosa. In tal caso è onere della Cooperativa fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo al servizio fornito. Grava sulla Cooperativa l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla Comune i dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, il Comune esercita nei confronti della Cooperativa

entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a) consenso alla proposta di risoluzione;
- b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 24. In tal caso, spetta comunque alla Cooperativa fornire i dati necessari al computo della revisione.

9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 24 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dalla Cooperativa con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

ART. 30 – RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, il Comune può recedere dalla Convenzione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

2. Il recesso è comunicato da parte del Comune alla Cooperativa Sociale con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.

3. In caso di recesso, la Cooperativa Sociale ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 31 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La Cooperativa Sociale è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di cooperative sociali di inserimento lavorativo e in materia di servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione degli ambienti e preparazione dei pasti per servizi di refezione scolastica.

2. La Cooperativa Sociale è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nella presente Convenzione, sono a totale ed esclusivo carico della Cooperativa, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico del Comune di Veduggio Olona.

ART. 33 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione della presente convenzione, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

=====

b) Schema di convenzione: vedi documentazione di gara

=====

c)

INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008.

Quadro normativo di riferimento

La disposizione contenuta nell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", ossia

il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, prevede che: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".*

Dalla disposizione sopra riportata emerge a carico del committente l'obbligo di redigere un documento, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nel quale sono indicate le misure di sicurezza necessarie da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dai dipendenti del committente. Tale documento, inoltre, attesta l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il DUVRI, pertanto, è un documento tecnico che, quando sussistono rischi da "interferenza", deve essere allegato al contratto di appalto, affinché l'appaltatore possa adottare le misure ivi previste, volte alla eliminazione dei suddetti rischi.

Secondo quanto indicato nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) n. 3/2008 si parla di "interferenza" quando si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente/stazione appaltante e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In assenza di interferenze il committente non è tenuto a redigere il DUVRI, ma è obbligato ad indicare nella documentazione di gara che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

L'AVCP nella citata determinazione n. 3/2008, ha specificato che per gli appalti di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza. La valutazione dei rischi da interferenza è esclusa pertanto per quelle attività che si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

I costi della sicurezza necessari ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza derivanti dal DUVRI della stazione appaltante, vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso, a differenza dei costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza aziendali connessi ai rischi relativi all'attività dell'impresa appaltatrice, derivanti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); tali costi sono a carico dell'impresa e devono essere indicati dalla stessa in sede di offerta.

Conclusioni: mancata sussistenza dei rischi da interferenza.

Posto quanto sopra, considerato che l'attività inerente i servizi ad oggetto del presente affidamento sono svolti dalla Cooperativa esclusivamente presso il domicilio del singolo utente o, al limite, presso la sede dell'impresa appaltatrice, escludendo del tutto che l'esecuzione possa aver luogo all'interno di locali/ambienti della stazione appaltante, nell'affidamento di che trattasi non sussistono rischi da interferenze e pertanto, i costi della sicurezza necessari per la eliminazione di tali rischi sono pari a zero. Per tale ragione, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Con riferimento ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. Nel punto d) del progetto **"ANALISI DEI COSTI DELL'AFFIDAMENTO"** tali costi sono stati stimati indicativamente in € 600,00.

=====

d)

ANALISI DEI COSTI DELL'AFFIDAMENTO

Il numero di pasti stimato in totale per il periodo 01/08/2018 – 31/08/2020 è di 12.000

Il numero dei pasti giornalieri è di 20.

Il costo unitario del pasto a base di gara è di € 6,00 oltre IVA, se dovuta, di cui € 0.05.= per oneri per la sicurezza per ogni pasto a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente esclusa IVA (quantificati in € 0,00).

Il valore presunto dell'affidamento per il periodo 01/08/2018 – 31/08/2020 è pertanto fissato a € 72.000,00 oltre IVA, se dovuta, comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro stimati in € 600,00 e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente esclusa IVA (quantificati in € 0,00). Tale valore economico presunto è determinato moltiplicando l'importo a base di gara del singolo pasto per il numero complessivo dei pasti stimati nel periodo di riferimento.

Il valore presunto dell'opzione ripetizione del contratto (di cui alla precedente lett. e, comma 2) è pari al medesimo valore economico del presente affidamento ovvero € 72.000,00.

Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per massimo 6 mesi (di cui alla precedente lett. e, comma 3) è pari ad € 18.000,00.= (diconsi euro diciottomila/00.=) oltre IVA se dovuta.

Il valore presunto complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di ripetizione del contratto e di proroga per un massimo di 6 mesi, valutato ai fini della normativa applicabile, ammonta quindi a € 162.000,00.= (diconsi euro centosessantaduemila/00.=) IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e degli oneri DUVRI a carico del Committente.

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]-[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

BANDO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta: ENTE LOCALE
Nome:	COMUNE DI VEDANO OLONA
Codice fiscale	00317720126
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 L. 381/91 MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI- PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA' DI PROROGA E RINNOVO
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	NON PREVISTO
CIG	7510184FE1
CUP (ove previsto)	NON PREVISTO
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	NON PREVISTO

(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una cooperativa sociale di tipo B ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾ : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione: INDICARE GLI ESTREMI E IL NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
<i>In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.</i> <i>Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.</i>	

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).	
Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.	

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione⁽¹³⁾
3. Frode⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁹⁾ : a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ☐ e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ Sì ☐ No	c1) ☐ Sì ☐ No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- ☐ Sì ☐ No	- ☐ Sì ☐ No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) ☐ Sì ☐ No	d) ☐ Sì ☐ No

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾: [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - sì è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	[] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?	[] Sì [] No [] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ? 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	☐ Sì ☐ No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE: gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: NON COMPILARE Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: NON COMPILARE Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Sì [] No								

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

6)	Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:	
a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]
8)	L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Sì [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13)	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e	[.....]

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	--

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](⁽⁴⁰⁾)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

DETTAGLIO PREZZI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONVENZIONAMENTO CON COOP. SOC. DI TIPO B AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI INSERIMENTI LAVORATIVI AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI PER IL PERIODO 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA’ DI PROROGA E RINNOVO.

CIG 7510184FE1

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____, nella sua qualità di _____ (specificare il titolo in base al quale l'interessato è abilitato ad esprimere la volontà), della Cooperativa Sociale _____ con sede in _____ (Prov. _____) CAP _____ Via _____ n. _____
 C.F. _____ P. IVA n. _____ indirizzo e-mail _____ Telefono n. _____ Fax n. _____ Posta Elettronica Certificata (PEC) _____

DICHIARA

- che il prezzo, di seguito indicato, deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere, sulla base della normativa vigente, in connessione con l'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
- di obbligarsi ad assumere l'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara impegnandosi all'osservanza di quanto di seguito:
 - l'attività alla quale si riferisce la presente offerta è quella descritta nel Capitolato, nel disciplinare di gara e nella Convenzione approvati dalla stazione appaltante e si svolgerà secondo le norme stabilite dai predetti elaborati;
 - di presentarsi alla stipula della Convenzione entro i termini indicati dall'Amministrazione comunale, assumendone gli oneri relativi e di eseguire a partire dalla data fissata le prestazioni di cui trattasi, alle condizioni e ai prezzi dei citati atti e della relativa offerta;
- di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente dichiarazione assumerà per il medesimo all'atto dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto.

OFFRE

quale prezzo per le prestazioni in oggetto il costo complessivo per il periodo 01/08/2018 – 31/07/2020 di:

in cifre €.....,00

in lettere Euro.....,00

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, si dichiara altresì che i costi della sicurezza aziendali per l'esecuzione dell'appalto sono pari ad € _____, (indicare l'importo in cifre).

Lì, _____

Data,.....

Firma del Legale Rappresentante

La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE UNICA

ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONVENZIONAMENTO CON COOP. SOC. DI TIPO B AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI INSERIMENTI LAVORATIVI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI PER IL PERIODO 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA' DI PROROGA E RINNOVO.

CIG 7510184FE1

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____, nella sua qualità di _____ (specificare il titolo in base al quale l'interessato è abilitato ad esprimere la volontà), della Cooperativa Sociale _____ con sede in _____ (Prov. _____) CAP _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ P. IVA n. _____ indirizzo e-mail _____ Telefono n. _____ Fax n. _____ Posta Elettronica Certificata (PEC) _____;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali che, in caso di dichiarazioni mendaci, sono comminate dall'articolo 496 del codice penale

DICHIARA

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche "Codice") e specificamente:

a) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate al comma 3 dell'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 (scegliere l'opzione che ricorre):

b) non è stata pronunciata nessuna sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati elencati all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del d.lgs. n. 80/2016;

c) sono state pronunciate condanne per reati elencati all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del d.lgs. n. 80/2016, ma tali reati sono stati depenalizzati o dichiarati estinti ovvero le condanne sono state revocate o è intervenuta la riabilitazione;

d) è stata pronunciata sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del d.lgs. n. 80/2016, che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, come risulta da idonea documentazione allegata, dalla quale si evince altresì, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, la prova che il soggetto nei cui confronti è stata emessa la condanna ha risarcito/si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

e) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

f) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (art. 80, comma 4, del Codice);

g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice);

h) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice);

i) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);

l) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);

m) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, cui la presente dichiarazione si riferisce, di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

n) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

o) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);

p) che il soggetto che qui rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990 (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);

q) *(cancellare la parte che non interessa):*

che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i) del Codice, in quanto assoggettabile alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 68/99, è in regola con le predette disposizioni di legge; ovvero

che il soggetto che qui rappresenta non soggiace alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68;

r) che il soggetto che qui rappresenta non è incorso nella causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice, a mente del quale: *"pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689."* tenuto conto che tale circostanza *"deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;"* (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice);

s) che il soggetto che qui rappresenta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento cui la presente dichiarazione è riferita, in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale e, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, dichiara, alternativamente *(cancellare la parte che non interessa):*

s.1) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

s.2) che il soggetto che qui rappresenta non è a conoscenza che concorrano alla procedura cui la presente dichiarazione è riferita altri soggetti rispetto ai quali è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

s.3) che il soggetto che qui rappresenta, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile

con i seguenti concorrenti *(indicare la ragione sociale e la sede legale):*

➤

- _____
- _____

partecipanti alla medesima procedura, ha formulato l'offerta autonomamente (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);

t) *(cancellare se il caso non ricorre, altrimenti barrare le precedenti lettere da a) a p))*: che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del Codice, nei confronti del soggetto che qui rappresenta, non si applicano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, in quanto sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario (art. 80, comma 11, del Codice);

2) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle procedure di gara previste:

a) dall'articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 286/98 in materia di divieto di atti discriminatori nei confronti di persone straniere;

b) dall'articolo 41 del d. lgs. 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e donna;

c) dall'art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

d) dall'articolo 36 bis del d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;

f) dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di piani individuali di emersione previsti;

g) nei cui confronti non sia stata emessa sanzione per la violazione delle norme di cui ai commi 6,7,8,9 dell'art. 83 bis della Legge n. 113 del 03/08/2008, di conversione del D. L. n. 112 del 26/06/2008, da cui discende l'esclusione dalle procedure per l'affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi;

h) non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari o violazioni contrattuali;

i) in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che qui rappresenta, l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con l'amministrazione cui è rivolta la presente dichiarazione;

3) che il soggetto che rappresenta possiede la seguente ragione sociale ed il seguente oggetto sociale:

4) che il soggetto che rappresenta:

- *(per i soggetti che vi sono tenuti)* è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di _____,
- *(per i soggetti tenuti ad iscrizione ad altro registro)* è iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo B (indicare data e numero di iscrizione)

5) che il soggetto che rappresenta:

a) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quello dello stato in cui è stabilita;

b) è in possesso dell'idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale per l'espletamento del servizio oggetto della presente procedura;

c) rispetti il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità e previdenza;

e) sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente.

5) *(barrare i casi che non ricorrono)*:

(in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e/o il direttore tecnico,

(in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico,

(in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico,

(in caso di altro tipo di società o consorzio) che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
sono i signori di seguito indicati:

- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;

e che (*barrare la parte che non interessa*) nell'anno antecedente la data della lettera di invito, tale carica è stata ricoperta dalle stesse persone (*oppure*) nell'anno antecedente la data della lettera di invito, hanno rivestito tale carica altresì i seguenti soggetti:

- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ cod. _____
fisc. _____ e residente a _____
_____ in via _____ n. _____ ;

6) che il soggetto che rappresenta, in caso di aggiudicazione dell'appalto cui la presente dichiarazione è riferita, si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

7) che il soggetto risponde ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesta dalla documentazione di gara, e quindi:

- a)** ha eseguito nell'ultimo biennio almeno un servizio di pulizia di asilo nido per un importo di € 35.000,00.= oltre IVA e di catering per mense scolastiche per un importo di € 12.000,00.= oltre IVA;
- b)** nei cinque anni - antecedenti la data di pubblicazione della presente gara - ha dato avvio, in proprio o su committenza di terzi, almeno a n. 2 inserimenti lavorativi, con qualunque forma di contratto, di persone svantaggiate ex art. 4 della legge 381/1991.

Il sottoscritto autorizza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da

numero • pagine, è sottoscritta in - - 2018 .
data

Lì, _____

IL DICHIARANTE

DICHIARA, inoltre:

- di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e delle disposizioni regolamentari e di legge che disciplinano la materia e di obbligarsi alla loro osservanza.

Si dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dagli artt.75 e 76 del DPR. 445/2000.

La Cooperativa scrivente acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione dell'eventuale Convenzione.

Data,

Firma

La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma

Al Comune di Vedano Olona

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA AI FINI DELL'AVVALIMENTO DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONVENZIONAMENTO CON COOP. SOC. DI TIPO B AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI INSERIMENTI LAVORATIVI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI PER IL PERIODO 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA' DI PROROGA E RINNOVO.

CIG 7510184FE1

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
 _____ e residente a _____ in Via _____
 _____ n. _____, nella sua qualità di _____
 _____ (specificare il titolo in base al quale
 l'interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, procuratore speciale,
 amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto economico _____
 _____ (indicare denominazione impresa) con sede in _____ (Prov. _____) CAP _____
 Via _____ n. _____
 C.F. n. _____ P. IVA n. _____
 indirizzo e-mail _____
 Telefono n. _____ Fax n. _____
 autorizza la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni inerenti alla procedura di gara in oggetto al
 seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

AUSILIARIO DEL (indicare l'esatta denominazione del concorrente singolo o associato di cui il dichiarante è ausiliario)

del soggetto _____
 con sede in _____ (Prov. _____) CAP _____
 Via _____ n. _____
 C.F. n. _____ P. IVA n. _____

Il sottoscritto, altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1.a) (dichiarare i soggetti in carica di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e scegliere l'opzione ricorrente):

- ☐ (in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e/o il direttore tecnico,
☐ (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico,
☐ (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico,
☐ (in caso di altro tipo di società o consorzio) che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
 attualmente in carica sono i signori di seguito indicati:

- sig. _____ nato a _____ il _____ qualifica _____
 _____ e _____ cod. fisc. _____
 _____ in via _____ n. _____ ;

- sig. _____ nato a _____ il _____ qualifica
_____ e residente a _____ cod. fisc.
in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ qualifica
_____ e residente a _____ cod. fisc.
in via _____ n. _____ ;

1.b) (dichiarare i soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e scegliere l'opzione ricorrente):

- ☐ (in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e/o il direttore tecnico,
- ☐ (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico,
- ☐ (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico,
- ☐ (in caso di altro tipo di società o consorzio) che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i signori di seguito indicati:

- sig. _____ nato a _____ il _____ qualifica
_____ e residente a _____ cod. fisc.
in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ qualifica
_____ e residente a _____ cod. fisc.
in via _____ n. _____ ;
- sig. _____ nato a _____ il _____ qualifica
_____ e residente a _____ cod. fisc.
in via _____ n. _____ ;

(scegliere l'opzione ricorrente)

☐ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sopra indicati, non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016

ovvero

☐ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di seguito indicati, sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (indicare le condanne penali riportate ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016, con l'indicazione della sentenza e/o decreto penale di condanna, della pena applicata, del titolo di reato, dei nominativi delle persone interessate e la rispettiva carica ricoperta):

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 nei termini di _____ seguito _____ indicati:

2) (scegliere l'opzione che ricorre):

☐ che il soggetto che qui rappresenta non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

ovvero

☐ che il soggetto che qui rappresenta ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze;

3) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle procedure di gara previste:

a) dall'articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 286/98 in materia di divieto di atti discriminatori nei confronti di persone straniere;

b) dall'articolo 41 del d. lgs. 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e donna;

- c) dall'art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- d) dall'articolo 36 bis del d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di piani individuali di emersione previsti;
- f) in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che qui rappresenta, l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con l'amministrazione cui è rivolta la presente dichiarazione;

4) che il soggetto che rappresenta è iscritto al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____;

5) che, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto che rappresenta non partecipa alla gara in proprio, in forma singola o associata;

6) che, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto che rappresenta non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri partecipanti alla procedura di gara cui la presente dichiarazione è riferita;

7) di obbligarsi verso il concorrente di cui il soggetto che rappresenta è ausiliario e verso l'amministrazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata del servizio, in relazione al requisito/i fornito/i allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di cui lo stesso è in possesso, come attestato nel DGUE allegato.

Il sottoscritto autorizza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da

nume *pagine, è sottoscritta in* - - *ro* *data* - - *200__* .

(firma del legale rappresentante del soggetto ausiliario)

(firmato digitalmente)



COMUNE DI VEDANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21040 – Piazza S. Rocco, 9 – Cod. Fisc. e P. IVA 00317720126
Tel. 800255230 -0332 867760 – fax 0332 867736 – e-mail servizi-sociali@comune.vedano-olona.va.it
Sito www.comune.vedano-olona.va.it

DISCIPLINARE COMPLEMENTARE AL CAPITOLATO DI GARA A PRESENTARE OFFERTA PER PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONVENZIONAMENTO CON COOP. SOC. DI TIPO B AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI INSERIMENTI LAVORATIVI AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI PER IL PERIODO 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA’ DI PROROGA E RINNOVO.

CIG 7510184FE1. PROCEDURA APERTA DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA L. 381/91 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA; VALORE DELL’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA.

PREMESSE

1. La Giunta Comunale con Delibera n. 60 del 17/05/2018 ha espresso l’indirizzo per l’avvio di una procedura di gara aperta per l’affidamento delle “Attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91, mediante l’esecuzione del servizio di pasti al domicilio per persone anziane, disabili e soggetti fragili – periodo dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2020 con possibilità di proroga e rinnovo”.
2. Il presente Disciplinare di Gara unitamente al resto dei documenti di gara quali: il Progetto di affidamento contenente il Capitolato Speciale inclusivo della Relazione Tecnico Organizzativa, il Duvri, lo schema di Convenzione, costituiscono “lex specialis” della procedura.
3. Come previsto dall’Art. 2 del capitolato le suddette attività hanno inizio in data 01.08.2018. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, si riserva sin d’ora la possibilità di dare avvio alle attività anche in pendenza di sottoscrizione della relativa Convenzione, in caso di necessità derivante dall’esigenza di garantire il servizio.
4. Con determina a contrarre n. _____ del _____, questo Ente ha pertanto disposto di indire la procedura di gara in oggetto.
5. L’affidamento verrà aggiudicato mediante procedura aperta di selezione pubblica riservata alle cooperative sociali di Tipo B ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991, pertanto questo Ente per la scelta del contraente si atterrà a quanto previsto dal sopracitato art. 5 comma 1 della L. 381/91 e a quelli espressamente richiamati nel presente disciplinare e nella documentazione di gara, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, con procedura interamente gestita sul sistema telematico di Regione Lombardia denominato SINTEL e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “**Codice**”). Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 70 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 30 per l’offerta economica. L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che totalizza il maggior numero di punti, così come indicato nel presente disciplinare.
6. I rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria ed il Comune di Vedano Olona verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 5 della legge n. 381/1991.
7. La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”,

ai sensi della legge regionale n. 33/2007. Di conseguenza, gli operatori economici interessati, dovranno essere registrati a tale piattaforma (la registrazione è gratuita) accedendovi dal sito web <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

8. Per le modalità operative relative all'utilizzazione della piattaforma SINTEL, gli operatori economici sono tenuti a fare riferimento ai manuali di supporto tecnico per gli operatori economici, consultabili sul sito di Arca Lombardia.

9. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto dei principi, nonché delle disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche") così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi.

10. La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

11. Ogni operazione effettuata tramite la piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalla registrazione di Sistema (il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D. M. 30 novembre 1993, n. 591).

12. Le registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati sulla Piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti, ai sensi dell'Art. 289 del D.P.R. 207/2010. Tali registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990.

13. Si ricorda che, per poter partecipare alla procedura ogni concorrente deve essere preventivamente Registrato alla Piattaforma Sintel; la registrazione è gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta e alcun altro onere. L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. L'operatore, con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della procedura nel Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

14. Le condizioni di accesso e di utilizzo della Piattaforma SINTEL sono indicate nei documenti scaricabili dal suddetto sito internet. Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk, come indicato sul sito regionale, al numero verde 800.116.738.

a) Stazione appaltante: Comune di Vedano Olona, P.zza San Rocco, 9 - 21040 - Vedano Olona (VA) Italia Tel. 0332/867760 - Fax 0332/867736. Sito web: <http://www.comune.vedano-olona.va.it> Posta elettronica: masullo@comune.vedano-olona.va.it. Responsabile unico del procedimento: Maria Antonietta Masullo - Area Servizi alla Persona - tel. 0332/867760 - Fax 0332/867736, e-mail masullo@comune.vedano-olona.va.it, PEC comune.vedanooolona@legalmail.it.

b) Configurazione del servizio e descrizione delle prestazioni: affidamento di attività rientranti nell'allegato IX al D. Lgs 50/2016- CPV 85312200-1. La gara ha per oggetto l'affidamento di prestazioni inerenti l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante lo svolgimento del servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio per persone anziane, disabili o soggetti fragili residenti nel Comune di Vedano Olona.

c) Procedura di scelta del contraente:

1. Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta di selezione pubblica riservata alle cooperative sociali di Tipo B ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991, pertanto questo Ente per la scelta del contraente si atterrà a quanto previsto dal sopracitato art. 5 comma 1 della L. 381/91 e a quelli espressamente richiamati nel presente disciplinare e nella documentazione di gara, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, mediante procedura interamente gestita con sistema telematico con ricorso al sistema di intermediazione

telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

2. I rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria ed il Comune di Veduggio Olona verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 381/1991.

3. Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione Comunale si avvarrà della piattaforma telematica e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it> dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa.

d) Criterio di aggiudicazione:

1. L'aggiudicazione dell'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, di cui all'articolo 95, comma 2, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 70 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 30 per l'offerta economica. L'offerta economicamente più vantaggiosa è quella che totalizza il maggior numero di punti, così come indicato nel presente disciplinare.

2. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e rispettosa dei criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara e nel capitolato.

e) Durata avvio e cessazione del servizio, e opzione di proroga e rinnovo:

1. Il rapporto contrattuale disciplinato dalla presente documentazione di gara ha decorrenza dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2020. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. E' vietato il rinnovo tacito.

2. Alla scadenza (31/07/2020) è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere ad un nuovo affidamento della Convenzione (ripetizione) per un uguale periodo ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore.

3. Il Comune si riserva, sin d'ora, qualora necessaria, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo affidamento e comunque avente una durata non superiore a mesi 6 (sei).

4. Qualora il Comune, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, la Cooperativa è obbligata alla prosecuzione delle attività affidate con la presente gara alle medesime modalità e agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in vigore, al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo e per il periodo di tempo necessario indicato dal Comune e comunque non oltre il termine di mesi 6 (sei).

f) Importo posto a base d'asta:

1. L'importo unitario del pasto, posto a base d'asta, è fissato in € 6,00.= (diconsi euro sei/==.) oltre IVA, se dovuta, di cui € 0,05.= per oneri per la sicurezza per ogni pasto, a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente.

2. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo presunto sopracitato.

3. L'affidamento di cui alla presente gara viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base del numero di pasti effettivamente forniti nell'espletamento delle attività affidate. Alla Cooperativa è corrisposto, pertanto, quale corrispettivo per il servizio reso, il prodotto tra l'importo unitario anzidetto e la quantità del numero di pasti effettivamente forniti.

4. La Cooperativa non vanta, nei confronti del Comune alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero di pasti da erogare, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto il "prezzo unitario contrattuale" così come definito al comma 1 della presente lettera f.

5. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente affidamento e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario nonché tutte quelle attività aggiuntive che la Cooperativa Sociale è libera di proporre, nel modello organizzativo, in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere. Sono esclusi gli oneri relativi alle misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze che non sono soggetti a ribasso (quantificati in € 0,00, vedi successivo comma 6 del presente articolo).

5. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il valore economico dell'affidamento potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione sino al 20%, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Cooperativa Sociale rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16.

6. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza e quantificati in via meramente indicativa nel precedente comma 1 di questo articolo, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato nell'elaborato del Progetto *"Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008"*, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

7. Non sono ammesse offerte in aumento. Sono ammesse offerte alla pari.

g) Valore complessivo presunto dell'affidamento

1. Il valore presunto dell'affidamento, per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2020, è stimato in € 72.000,00 (conteggiato su un totale di n. 12.000 pasti, complessivamente previsti sulla base del dato storico), inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro stimati in € 600,00 e al netto degli oneri DUVRI a carico del Committente.

2. Il valore presunto dell'opzione ripetizione del contratto (di cui alla precedente lett. e, comma 2) è pari al medesimo valore economico del presente affidamento ovvero € 72.000,00. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore viene stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00.

3. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per massimo 6 mesi (di cui alla precedente lett. e, comma 3) è pari ad € 18.000,00.= (diconsi euro diciottomila/00.=) oltre IVA se dovuta. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, la cooperativa sociale aggiudicataria è obbligata ad acconsentire alla richiesta del Comune di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

4. Il valore presunto complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di ripetizione del contratto e di proroga per un massimo di 6 mesi, valutato ai fini della normativa applicabile, ammonta quindi a € 162.000,00.= (diconsi euro centosessantaduemila/00.=) IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e degli oneri DUVRI a carico del Committente.

3. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente alla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il valore economico della Convenzione potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione sino al 20% del contratto, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Cooperativa Sociale rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16. Si applica altresì l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16 in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con le attività oggetto del presente capitolato.

h) Finanziamento del servizio e modalità di pagamento

1. Mezzi propri di bilancio. I pagamenti sono regolati nel Capitolato.

i) Soggetti ammessi a partecipare alla gara

1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

1. Sono ammesse alla procedura esclusivamente le cooperative Sociali di tipo "B", o loro consorzi costituite ai sensi della legge n.381/1991 e regolarmente iscritte all'apposito Albo Regionale, che abbiano inserito nell'elenco delle proprie attività il servizio primario di cui all'oggetto e che soddisfano i seguenti requisiti:

a. iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo B;

b. iscritte alla C.C.I.A.A. per attività strettamente attinenti con l'oggetto dell'affidamento in parola;

c. iscritte al sito e-Procurement SINTEL entro la data di presentazione della documentazione richiesta per partecipare alla gara;

d. che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/16 da autocertificare ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 secondo il modello allegato B;

e. per le quali non sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- f. nei cui confronti non sia stata emessa sanzione per la violazione delle norma di cui ai commi 6,7,8,9 dell'art. 83 bis della legge n. 113 del 03/08/2008, di conversione del D.L. n. 112 del 26/06/2008, da cui discende l'esclusione dalle procedure per l'affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi;
- g. in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in merito al piano di sicurezza e di coordinamento e della legge n. 68/99 in merito al diritto al lavoro dei disabili;
- h. in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quello dello stato in cui è stabilita;
- i. che siano in possesso dell'idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale per l'espletamento delle attività oggetto della presente procedura;
- l. non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari o violazioni contrattuali;
- m. rispettino, per il personale impiegato, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
- n. che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
- o. che non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- p. per le quali non ricorrano le cause di esclusione previste dall'articolo 44, comma undicesimo, del D. Lgs. 286/98 in materia di divieto di atti discriminatori nei confronti di persone straniere;
- q. per le quali non ricorrano le cause di esclusione previste dall'articolo 41 del D.Lgs. 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e donna;
- r. per le quali non ricorrano le cause di esclusione previste dall'art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- s. per le quali non ricorrano le cause di esclusione previste dall'articolo 36 bis del d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- t. per le quali non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di piani individuali di emersione previsti;
- u. per le quali non ricorrano le cause di esclusione previste in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che qui rappresenta, l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con l'amministrazione cui è rivolta la presente dichiarazione.

E' fatto divieto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'Art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

I requisiti di cui alla presente lett. i) comma 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi o, in caso di consorzio, da tutte le cooperative consorziate che partecipano alla gara.

2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Sono ammessi a partecipare i soggetti:

- a) che hanno eseguito nell'ultimo biennio almeno un servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio per un importo di € 30.000,00. = oltre IVA;

3. Requisiti di capacità tecnica-organizzativa

Sono ammessi a partecipare i soggetti:

- a) che nei cinque anni - antecedenti la data di pubblicazione della presente gara - hanno dato avvio, in proprio o su committenza di terzi, almeno a n. 2 inserimenti lavorativi, con qualunque forma di contratto, di persone svantaggiate ex art. 4 della legge 381/1991.

4. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti e sopra esposti: lett. i) – punti 1. 2. e 3, determina l'esclusione alla gara.

1) Cessione del contratto e subappalto

1. La Cooperativa non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto oggetto della presente procedura.

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti del Comune di Veduggio, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

3. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

m) Avvalimento

1. E' ammesso l'istituto dell'avvalimento. Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di uno o più soggetti ausiliari, anche di partecipanti al raggruppamento di concorrenti. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016 (a mente del quale non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti), il concorrente deve necessariamente essere qualificato in relazione ai requisiti di carattere generale di cui alla lettera g) punto 1, pena l'esclusione dalla gara. In caso di avvalimento il concorrente deve dichiararlo in sede di DGUE ed è tenuto ad allegare le dichiarazioni e la documentazione indicata al punto 9 del paragrafo "*Busta A – Busta Amministrativa*". Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste dalla normativa vigente e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi di quanto previsto all'art. 89, comma 3, del Codice, l'operatore economico è tenuto a sostituire i soggetti ausiliari che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'Art.186 bis R.D. 267/1942.

n) Garanzie provvisoria

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia per la partecipazione alla procedura – garanzia provvisoria – pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari a € 1.440,00.=, secondo le modalità e nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016.
2. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore del Comune a garanzia del buon adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. L'istituto in questione è disciplinato dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.

o) Garanzia definitiva

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti.
2. La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
4. Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

p) Soccorso istruttorio – art. 83, comma 9 D.Lgs 50/2016

1. Salvo il caso di irregolarità essenziali non sanabili di cui all'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del codice, che determinano l'esclusione dalla gara, qualora, in sede di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, venga ravvisata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e degli elementi attinenti alla predetta documentazione, con apposita

comunicazione, la Stazione Appaltante invita il concorrente a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, entro un termine non superiore a 10 giorni dall'invio della comunicazione, pena l'esclusione dalla gara.

2. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

3. Si precisa altresì che la Stazione Appaltante invia la suddetta richiesta di soccorso istruttorio tramite piattaforma Sintel, funzionalità "*Comunicazioni della procedura*", all'indirizzo pec del concorrente risultante dal sistema Sintel, ovvero, in caso di malfunzionamento del sistema di intermediazione telematica, direttamente mediante pec all'indirizzo indicato dal concorrente in sede di partecipazione.

4. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, il procedimento di soccorso istruttorio di cui sopra, non si applica in caso di mancanza, incompletezza e/o irregolarità delle dichiarazioni e degli elementi afferenti all'offerta. Non possono essere sanate le carenze documentali che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

q) Fallimento o risoluzione del contratto:

1. Nelle ipotesi di fallimento, risoluzione o recesso di cui all'articolo 110, comma primo, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

r) Contributo all'A.N.AC. (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici):

1. Con Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015, l'A.N.AC., ha disposto, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, le modalità, i termini e le entità per il versamento dei contributi obbligatori all'Autorità da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di servizi e forniture. Pertanto, i soggetti economici che intendano partecipare alla presente procedura sono tenuti al pagamento di un contributo pari ad **€ 20,00** a favore dell'A.N.A.C., entro la data di presentazione dell'offerta, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione. Il versamento del contributo deve essere effettuato secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell'Autorità e disponibili nella sezione "*Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015*", e le cui modalità operative sono richiamate nel Capo II, "*BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*" del presente disciplinare. I concorrenti sono tenuti a dimostrare al momento della presentazione dell'offerta di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando la relativa ricevuta di versamento alla documentazione amministrativa. La mancata effettuazione del versamento, prima della presentazione dell'offerta **comporta esclusione dalla procedura** ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e del capo IV del presente disciplinare, e non può essere sanata.

s) Tracciabilità flussi finanziari:

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

t) Trattamento dei dati personali:

1. Ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della Stazione Appaltante, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione dell'affidamento e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione definitiva per finalità inerenti alla gestione della Convenzione.

Capo II Modalità di partecipazione alla gara

a) Termini e modalità di presentazione delle offerte:

1. I partecipanti, **a pena di esclusione dalla gara**, dovranno far pervenire inderogabilmente, sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – denominato SINTEL (a cui si accede dall'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it) la documentazione richiesta che costituirà l'offerta debitamente firmata digitalmente:

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno MARTEDI' 24/07/2018

2. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ammissione alla procedura. Salvo quanto previsto dal soccorso istruttorio di cui al punto q. Capo I del presente disciplinare di gara, saranno escluse le offerte irregolari, parziali, incomplete, difformi dalla richiesta, sottoposte a condizioni ovvero modificanti anche parzialmente il Capitolato allegato.

3. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal concorrente con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 82/2005.

4. Il Comune potrà procedere alla gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

5. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

6. I concorrenti esonerano il Comune di Veduggio e l'Azienda Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura di cui trattasi.

7. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri: anomalie che non le consentano di espletare le procedure di gara in ogni sua fase o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

8. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla Piattaforma SINTEL e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

9. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

- BUSTA B - "OFFERTA TECNICA"

- BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"

10. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

11. Con la presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente disciplinare, del Capitolato speciale e del relativo allegato DUVRI e dello schema di Convenzione.

1. BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

1. Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie credenziali al sito internet www.arca.regione.lombardia.it

2. Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, il concorrente deve redigere, sottoscrivere e caricare, **a pena di esclusione dalla gara**, sul Sistema tutti i documenti e le dichiarazioni che seguono, redatte sulla base dei modelli come indicato dal presente disciplinare di gara.

3. Si rammenta che **tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente** dal legale rappresentante o da soggetto con comprovati poteri di firma e che nella busta telematica amministrativa non dovranno essere presenti prezzi relativi all'offerta economica, **a pena di esclusione**.

4. Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente sulla Piattoforma Sintel, il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

1) **istanza di partecipazione** alla gara del concorrente redatta in lingua italiana debitamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma, conforme al Modello 1 "Domanda di partecipazione – Dichiarazione Unica" allegato al presente disciplinare;

2) **ricevuta di pagamento** rilasciata dal servizio di riscossione dell'Autorità (ricevuta di pagamento on line ovvero scontrino Lottomatica), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo di **€ 20,00** a favore dell' A.N.AC., come indicato nella Deliberazione del 22 dicembre 2015, cui si fa espresso rinvio. Si specifica che la copia in formato digitale dello scontrino Lottomatica deve essere corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico ovvero del legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "*Servizio Riscossione Tributi*" dell'A.N.AC. L'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura di gara. Riguardo alle modalità operative per il versamento del contributo si fa rinvio alle istruzioni pubblicate sul sito dell'Autorità e disponibili nella sezione "*Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015*".

Si indica di attivarsi in modo solerte, in considerazione dei tempi intercorrenti per la richiesta delle credenziali necessarie ad accedere al servizio, al fine di poter provvedere al pagamento del contributo suddetto entro i termini di legge.

La ricevuta di versamento del contributo, scansionata e firmata digitalmente dovrà essere inserita nella Cartella A – "Documentazione Amministrativa" di sopra, **pena esclusione dalla gara**.

3) **Garanzia provvisoria** di € 1.440,00.= a favore del Comune di Vedano Olona pari al 2% dell'importo complessivo presunto del servizio o di importo ridotto nelle ipotesi e nelle percentuali previste all'articolo 93, comma settimo, del d.lgs. n. 50/2016; la garanzia deve essere costituita secondo le modalità di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 mediante:

3.a) **fideiussione** bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 385/1993; il concorrente deve allegare all'istanza la fideiussione originale rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. La fideiussione deve contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in favore del Comune di Vedano Olona. Qualora l'istituto garante non rilasci fideiussione sottoscritta con firma digitale, i concorrenti dovranno far pervenire entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, all'ufficio protocollo della stazione appaltante, una busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "NON APRIRE: ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE SVANTAGGIATE MEDIANTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO PER ANZIANI, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI", contenente la fideiussione originale in formato cartaceo sottoscritta dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante. La fideiussione deve contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a

condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fidejussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi. Si applica l'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.

4) **Impegno di un fidejussore** a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante a garanzia del buon adempimento delle obbligazioni contrattuali.

5) **Certificazioni** rilasciate dai committenti relative alla gestione di un servizio di pulizia di asilo nido per un importo di € 30.000,00.= oltre IVA.

6) **Copia del Capitolato** e del **DUVRI** allegato debitamente firmati digitalmente dal soggetto offerente, quale formale accettazione integrale e senza riserve degli stessi.

7) **Attestazione di iscrizione** all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B, di cui all'art. 9, c. 1 della legge n. 381 del 1991.

8) **Nei casi in cui si ricorra all'avvalimento** di cui all'articolo 89 del d.lgs. 50/2016:

8.a) il modello *"Istanza di partecipazione"* dell'operatore economico concorrente, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra indicate;

8.b) il modello *"DGUE"* dell'operatore economico concorrente, che deve essere compilato anche nelle parti relative all'avvalimento (Parte II, Sezione C), indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, e sottoscritto secondo le modalità sopra indicate;

8.c) il modello *"DGUE"* dell'impresa ausiliaria, che deve essere compilato con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, indicando i requisiti oggetto di avvalimento, e dalla Parte VI e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o da altra persona abilitata ad esprimerne definitivamente la volontà;

8.d) il modello *"Avvalimento"* dell'impresa ausiliaria che comprende altresì la dichiarazione con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o da altra persona abilitata ad esprimerne definitivamente la volontà;

8.e) contratto di avvalimento in originale sottoscritto dalle parti con firma digitale in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio; come chiarito nella determina dell'AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria si impegna *"a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente"*;

9) **Documento di gara unico europeo - DGUE**, mediante il quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di partecipazione sia di carattere generale che di carattere speciale indicati del presente disciplinare. Il DGUE deve essere redatto in conformità al modello di formulario, allegato al presente disciplinare, approvato con regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 50/2016, e adattato alla legislazione nazionale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare 18.7.2016 n. 3: *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"*. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice, come richiesti nel presente disciplinare di gara e a seconda del caso ricorrente **deve essere sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri di rappresentanza dell'operatore economico.

Al fine di compilare e produrre il DGUE, l'operatore economico dovrà scaricare il file, allegato alla documentazione di gara sulla piattaforma SINTEL, compilarlo secondo le istruzioni sopra riportate e sottoscriverlo con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri di rappresentanza dell'operatore economico.

2. BUSTA B - "OFFERTA TECNICA"

1. Nell'apposito campo "Offerta tecnica" presente sulla Piattaforma Sintel il concorrente dovrà inserire la documentazione dell'offerta tecnica consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero

“.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati. Con riferimento alle modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel ai fini della presentazione della busta tecnica si fa espresso rinvio ai manuali tecnico-operativi per gli operatori economici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it ed al numero verde 800.116.738 di Arca Lombardia.

2. L'Offerta Tecnica "PROGETTO" è costituita da una relazione tecnica, che dovrà contenere le attestazioni e le certificazioni richieste – per la valutazione del merito tecnico e consentire la valutazione degli aspetti tecnico-organizzativi intesi come insieme di fattori che attestino la capacità professionale ed operativa del concorrente, rispetto ai servizi e alle prestazioni oggetto della gara. Essa deve essere, **a pena di esclusione dalla gara**, sottoscritta in calce con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona abilitata ad impegnare il concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, non ancora costituito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce con firma digitale da tutti i rappresentanti legali dei soggetti economici riuniti. In caso di raggruppamento temporaneo costituito l'offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce con firma digitale del legale rappresentante del soggetto capogruppo. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 1, del Codice, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce con firma digitale da parte del legale rappresentante del consorzio.

3. La Commissione di gara, nominata con apposito Provvedimento, effettuerà, secondo i criteri stabiliti al punto di seguito indicato: a) "merito tecnico e qualità del progetto", la valutazione delle offerte che perverranno nei tempi e nei termini indicati nel bando di gara.

4. Resta inteso che quanto indicato nella relazione tecnica di cui sopra costituisce impegno formale per l'appaltatore nell'esecuzione del servizio aggiudicato.

a) merito tecnico e qualità del progetto: punteggio massimo 70 punti così articolati e attribuiti in base alla formula sotto indicata:

<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Punteggi parziali max</i>	<i>Punteggi totali max</i>
<i>a.1). Validità del progetto relativamente al modello organizzativo proposto con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente e all'ambito sociale di cui alle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016</i> <i>Sub-criteri:</i> <i>a.1).a</i> Adeguatezza del processo di produzione in base a quanto previsto dalle norme igienico- sanitarie vigenti, con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente e all'ambito sociale, e raccordo con le istituzioni sanitarie pubbliche locali: fasi di lavorazione e cottura dei generi alimentari e di consegna dei pasti, organizzazione aree di lavoro, struttura organizzativa di gestione del personale e diagrammi dei flussi di produzione seguiti e attrezzature utilizzate nella produzione e confezionamento dei pasti nei centri di cottura destinati a produrre i pasti oggetto del presente affidamento. <i>a.2).b</i> Modalità di acquisto degli alimenti e sicurezza alimentare, metodi e strumenti di autocontrollo con particolare riguardo alle modalità di approvvigionamento e alle qualità dei generi alimentari, nonché alle procedure interne per la gestione della rintracciabilità, delle allerte e delle emergenze ed imprevisti. <i>a.2). Validità del progetto in materia di educazione alimentare con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente e all'ambito sociale di cui alle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016</i> <i>Sub-criteri:</i> <i>a.2).a</i> Utilizzo alimenti biologici, DOP, DOC, IGP, IGT e provenienti da sistemi di filiera corta, ai sensi dell'art. 4 co. 5-quater D. L. n. 104 del 12.99.13 convertito con L. n. 128 del 08.11.13.	5 5 8	10 20

a.2).b N. di menù/piatti giornalieri alternativi.	4	
a.2).c Tipologia e adeguatezza delle diete speciali/per patologia con utilizzo prodotti e /o generi alimentari biologici, DOP, DOC, IGP, IGT e provenienti da sistemi di filiera corta, ai sensi dell'art. 4 co. 5-quater D. L. n. 104 del 12.99.13 convertito con L. n. 128 del 08.11.13 e procedure interne per l'ideale gestione delle diete speciali.	8	
a.3) PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO: validità del progetto relativamente al modello organizzativo proposto con particolare riferimento alla metodologia <i>Sub criteri:</i>		16
a.3).a Programmazione delle attività oggetto della gara e metodologia di inserimento e accompagnamento delle persone svantaggiate nel relativo contesto lavorativo: strategie di valorizzazione delle competenze rispetto ai compiti da espletare ed indicatori di risultato.	8	
a.3).b Progetto di inserimento di tirocini lavorativo e/o borsa lavoro a favore di soggetti in carico ai servizi specialistici: metodi, obiettivi, tempi e strumenti.	8	
a.4). Validità del progetto in funzione dell'esperienza maturata dalla Cooperativa nel settore specifico e delle migliorie <i>Sub-criteri:</i>		18
a.4).a Piano di formazione e/o aggiornamento previsto per le varie funzioni in favore del personale durante il periodo dell'affidamento e elenco dei percorsi di formazione effettuati al personale negli ultimi tre anni.	4	
a.4).b Customer satisfaction e altri strumenti di verifica per una valutazione qualitativa e quantitativa delle attività oggetto della convenzione, in particolare per quanto riguarda i percorsi di inserimento lavorativo.	6	
a.4).c Proposte innovative e migliorie al servizio idonee ad innalzare la qualità del servizio, senza aggravio di costi per il Comune, con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente e all'ambito sociale di cui alle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016.	5	
a.4).d Certificazioni per servizi anche simili presso pubbliche amministrazioni e inserimenti lavorativi ad oggi attuati.	3	
a.5). Attivazione del lavoro di rete <i>Sub-criteri:</i>		6
a.6).a Collegamento ed integrazione, da formalizzarsi in modo articolato, con la rete dei servizi territoriali.	6	
Punteggio complessivo		70

5. I concorrenti devono presentare la parte tecnico-progettuale dell'offerta con le modalità indicate nel capo II del disciplinare, cui si fa espresso rinvio. La relazione tecnica deve essere redatta in italiano e articolata in singoli elaborati di dettaglio per ognuna delle voci e sottovoci indicate nella tabella sopra riportata. E' opportuno che i concorrenti, nella stesura dei vari elaborati, dimostrino di avere capacità di sintesi, la relazione tecnico-progettuale deve essere rigorosamente articolata in modo che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata (salvo per quanto riguarda gli allegati richiesti). La relazione tecnica non dovrà superare le 20 cartelle, formato A4, dimensione del carattere 11.

6. In merito ad ognuno degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, si forniscono di seguito ulteriori dettagli circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata dai concorrenti e presentata in sede di gara:

a.1). La relazione dovrà contenere le concrete modalità organizzative del servizio che, in aderenza a quanto previsto dal capitolato, verranno attuate dal concorrente in caso di aggiudicazione; nell'ambito

della trattazione dei punti richiesti dovranno essere messe in evidenza le modalità e le forme di rispetto - messe in atto dalla Cooperativa- delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016. Dovranno essere specificati: il processo di produzione del servizio, le fasi di lavorazione e cottura dei generi alimentari con indicazione delle modalità di cottura e di consegna dei pasti, con l'indicazione della distanza del centro di cottura dal territorio comunale in cui i pasti devono essere forniti, le aree di lavoro e i diagrammi dei flussi di produzione. Dovrà inoltre essere descritta la struttura organizzativa di gestione del personale, indicando funzioni, livelli, qualifiche, giorni e orari di servizio del personale adibito e l'esperienza nel settore. Si dovrà evidenziare la tipologia e le caratteristiche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e dei contenitori a disposizione del centro cottura per la consegna dei pasti, nonché quali strumentazioni, macchinari e tecnologie innovative in termini di ecocompatibilità, siano adottate nel servizio. Dovranno inoltre essere messe in luce le strategie che la Cooperativa è in grado di attuare in caso del verificarsi di situazioni di emergenza indicando come sia organizzata la cucina d'emergenza sia in merito al personale che in merito alle risorse e mezzi necessari per lo svolgimento completo del servizio. Si dovranno descrivere quali sono le procedure interne stabilite al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti alimentari ed il sistema di allerta adottato, i metodi e gli strumenti di autocontrollo e dovranno essere indicate le modalità e la frequenza degli approvvigionamenti delle materie prime nonché con che frequenza e modalità vengano costantemente riquilibrati i fornitori - fornendo l'elenco dei fornitori di prodotti "locali" e "a distanza ridotta", tale elenco può comprendere anche fornitori con i quali, pur avendone già verificato la disponibilità di prodotti, la Cooperativa non ha ancora formalizzato il rapporto di fornitura; si dovranno riportare quali prescrizioni adotta la Cooperativa per assicurare il contenimento dei tempi fra confezionamento dei pasti e loro consegna e le procedure per la comunicazione di ogni non conformità, le procedure di campionamento delle produzioni interne e la pianificazione delle analisi di laboratorio. Allegare eventuali certificazioni di qualità in possesso della Cooperativa pertinenti con l'oggetto dell'affidamento.

a.2). La relazione, all'interno della quale nell'ambito della trattazione dei punti richiesti dovranno essere messe in luce le modalità e le forme di rispetto - messe in atto dalla Cooperativa - delle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016, dovrà indicare la percentuale di utilizzo di alimenti biologici, DOP, DOC, IGP e IGT e la percentuale degli approvvigionamenti provenienti da sistemi di filiera corta rispetto al totale dei prodotti che verranno utilizzati per la preparazione dei pasti e dovrà illustrare il percorso per la definizione qualitativa e quantitativa delle diete speciali/per patologia specificando anche in questo caso la percentuale di utilizzo di alimenti biologici, DOP, DOC, IGP e IGT e la percentuale degli approvvigionamenti provenienti da sistemi di filiera corta rispetto al totale dei prodotti che verranno utilizzati per la preparazione di tali diete, nonché il n. di menù/piatti alternativi giornalieri da allegare. Dovranno inoltre essere indicate le procedure interne per l'ideazione e gestione delle diete speciali.

a.3). Dovrà essere descritta la metodologia attuata dalla Cooperativa per l'attuazione delle attività previste dall'affidamento attraverso l'inserimento nel contesto lavorativo di persone svantaggiate; dovranno essere indicate le modalità progettuali che verranno adottate al fine di accompagnare l'inserimento lavorativo degli stessi, sia in caso di assunzione che per quanto riguarda i percorsi di tirocinio/borsa lavoro nel rispetto dei cambiamenti normativi in atto, specificando numero e durata degli inserimenti e dei tirocini lavorativi/borse lavoro attivabili, quali sono gli elementi fondanti l'elaborazione del progetto, le modalità di verifica dell'intervento e in cosa consistano il ruolo e le funzioni del coordinatore del servizio e del tutor, nonché quali strategie verranno messe in campo al fine di valorizzare le competenze del personale inserito rispetto allo svolgimento dei compiti da espletare per l'attuazione del presente affidamento. La Cooperativa dovrà inoltre indicare l'esperienza lavorativa maturata dagli stessi nel settore in oggetto (**non inserire i curriculum vitae né le generalità degli operatori; se inseriti le relative informazioni non verranno considerate ai fini della valutazione**) oltre ogni altro elemento ritenuto qualificante per la tipologia di lavoro seguita e gli indicatori di risultato adottati per i suddetti interventi differenziando adeguatamente a seconda della tipologia di percorso.

a.4). Dovranno essere prodotti gli strumenti di rilevazione della customer satisfaction che si intendono attuare e di verifica della qualità del servizio fornito, con i relativi tempi di somministrazione e di valutazione oltre che il piano di formazione e/o aggiornamento previsto per il personale, indicando per il primo anno: il programma, la frequenza, il monte ore, il contenuto dei singoli interventi formativi, la qualifica del personale docente e il sistema di valutazione e monitoraggio delle azioni formative che si intende attuare; gli stessi elementi dovranno essere riportati in merito alla formazione effettuata al

personale della Cooperativa negli ultimi tre anni. Si dovranno indicare in dettaglio le esperienze maturate dalla Cooperativa nel settore specifico o in servizi similari (tipologia del servizio destinatario - periodi – n. fruitori – target dei fruitori) e tali esperienze dovranno essere debitamente certificate da pubbliche amministrazioni, allegandone le certificazioni, e non devono essersi risolte con demerito e comunque con il ricevimento di sanzioni o contestazioni. Dovranno altresì essere indicati gli inserimenti lavorativi di personale svantaggiato che la Cooperativa ha ad oggi effettuato con tutti gli elementi di qualificazione ritenuti utili. Si dovranno riportare le proposte di migliorie al servizio da un punto di vista qualitativo, che non comportino ulteriori aggravii economici né per il Comune né per i beneficiari del servizio pasti, con particolare riferimento al rispetto dell'ambiente e all'ambito sociale di cui alle disposizioni ambientali vigenti in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - di cui all'art. 34 del Decreto 50/2016. Per tali migliorie, i concorrenti dovranno indicare con chiarezza: tipo di servizio/fornitura/prestazione offerti, contenuto e modalità di svolgimento, obiettivi, tempi previsti per l'attivazione. L'offerta sarà valutata sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

a.5). Dovranno essere indicati gli attori sociali pubblici e del Terzo Settore con i quali si intende stabilire un raccordo, specificando accuratamente con quali metodologie, obiettivi e progettualità nonché quali sono le progettualità innovative proposte.

7. BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"

1. Nell'apposito campo "Offerta Economica" presente sulla Piattaforma SINTEL, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica.

2. Per completare l'inserimento dell'offerta economica, il concorrente dovrà inserire **a pena di esclusione** firmato digitalmente:

- il Modello 2 "DETTAGLIO PREZZI OFFERTA ECONOMICA" (allegato al presente disciplinare di gara) debitamente compilato indicando l'offerta economica presentata (di cui al precedente punto 1) specificando, **a pena di esclusione**, i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma.

3. L'Offerta Economica dovrà essere formulata tenendo presente che il prezzo offerto comprende i costi sostenuti per la sicurezza specificatamente connessi con lo svolgimento delle attività di cui al Capitolato e che non sono soggetti a ribasso, tali costi dovranno essere indicati nell'apposito campo "Valore complessivo di costi non soggetto a ribasso".

4. L'offerta economica, inoltre, si intende comprensiva dei costi per tutte le attività e le spese previste dal Capitolato e di quelle attività aggiuntive che il concorrente è libero di proporre, nel modello organizzativo in sede di offerta e che sarà tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.

5. In caso di discordanza fra l'offerta economica presente in piattaforma e quella presente sul modello offerta economica prevale il ribasso espresso in piattaforma.

7. Non sono ammesse offerte in aumento, **pena esclusione**.

b) Criterio di aggiudicazione

1. La gara verrà aggiudicata al concorrente migliore offerente determinato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i punteggi dettagliati di seguito.

A – Offerta tecnica max punti 70

B – Offerta economica max punti 30

A – Offerta tecnica

L'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta Tecnica sarà effettuata dalla Commissione di gara sulla base dei criteri e sub-criteri sopra specificati.

B – Offerta economica

prezzo: punteggio massimo 30 punti così articolato:

Al concorrente che avrà praticato il più alto ribasso sull'importo a base d'asta sono attribuiti 30 punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al ribasso più alto secondo la formula indicata al successivo comma.

Ai sensi dell'articolo 283, comma 2, e dell'allegato P al DPR 207/10, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia per quanto concerne il merito tecnico del progetto che l'elemento prezzo è effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C_(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

n è il numero totale dei requisiti;

W_i è il punteggio attribuito al requisito (i);

V_{(a)i} è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n è la sommatoria.

Riguardo gli elementi dell'offerta tecnica di cui alla tabella sopra indicata i coefficienti V_(a) sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate.

Riguardo l'offerta economica i coefficienti V_(a) sono determinati attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

2. Il servizio sarà aggiudicato alla Cooperativa concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la Cooperativa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'Area "Progetto". In caso di ulteriore parità, si procede all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del r.d. 23/05/1924, n. 827.

3. La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta ritenuta valida da parte della Commissione Giudicatrice.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica dell'offerta prodotta in caso di ravvisata anomalia di quest'ultima e di richiedere, a tal fine, la presentazione di elementi giustificativi, a proprio insindacabile giudizio.

c) Operazioni di gara

1. Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica, presso la sede municipale – Villa Aliverti (piano terra – Uffici Servizi alla Persona), sita in Vedano Olona – Piazza S. Rocco, 20

alle ore 9.00 del giorno MERCOLEDI' 25/07/2018

2. Il RUP procederà, in seduta pubblica nella data e nel luogo anzidetto, all'apertura dei plichi tempestivamente pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nelle "Buste Amministrative" e all'ammissione dei concorrenti.

3. E' fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

4. Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Buste Amministrative" e ammessi i concorrenti, il RUP procederà, alla presenza della Commissione giudicatrice, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste Tecniche" al solo fine di accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

5. Successivamente le "Buste Tecniche" saranno ricomposte e conservate ai fini della valutazione, in seduta riservata, da parte della Commissione.

6. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare di gara.

7. Successivamente, in seduta pubblica, di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" della Piattaforma Sintel, il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e procederà, unitamente alla Commissione, all'apertura delle "Buste Economiche", all'attribuzione dei punteggi e redigerà la graduatoria complessiva.

8. Per ciascun concorrente quindi viene determinato il punteggio totale mediante la somma del punteggio ottenuto per l'Offerta Tecnica con quello dell'Offerta economica e si determina la miglior offerta e la graduatoria in ordine decrescente di punteggio totale;

9. L'affidamento sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, ad insindacabile giudizio della Commissione di Gara;

10. Il RUP formulerà quindi la proposta di aggiudicazione che sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel.

11. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui risulti valida una sola offerta.

12. Le persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: un solo rappresentante legale o suo procuratore, munito di apposita procura, per ogni concorrente.

13. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che alcun offerente possa vantare alcun diritto.

14. In pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime, il Comune avrà la facoltà di consegnare, in tutto o in parte, al soggetto aggiudicatario i servizi oggetto del presente capitolato.

15. L'assuntore dovrà provvedere all'immediato inizio del servizio.

d) Aggiudicazione

1. La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, che diventa efficace a seguito dell'accertamento del possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente e dal presente disciplinare in capo all'aggiudicatario.

2. Al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà:

- ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario;

- al controllo in capo all'aggiudicatario del possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, con apposita richiesta a:

- fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula della Convenzione e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

- fornire tutta la documentazione necessaria per l'avvio del servizio;

- rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice.

4) La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui risulti valida una sola offerta.

5) L'aggiudicazione si intende definitiva solo dopo le approvazioni intervenute a termine di legge, mentre la Cooperativa aggiudicataria resterà vincolata fin dal momento della proposta di aggiudicazione.

6) In pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime, il Comune avrà la facoltà di consegnare, in tutto o in parte, al soggetto aggiudicatario i servizi oggetto della presente gara.

7) L'assuntore dovrà provvedere all'immediato inizio del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare la Convenzione senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.
--

e) Chiarimenti e comunicazioni

1. Eventuali richieste d'informazione complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate e trasmesse all'Area Servizi alla Persona del Comune di Vedano per mezzo della funzione "**Comunicazioni procedura**" presente sulla piattaforma SINTEL.
2. Eventuali richieste di chiarimento devono essere presentate tassativamente entro il termine di 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro il termine **del 14 luglio 2018**.
3. Il concorrente, con la richiesta di Registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno della piattaforma SINTEL.
4. Il momento, data e orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinati dalla registrazioni di sistema (log) in conformità da quanto previsto dal DPR 101/2002.
5. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la medesima funzionalità "**Comunicazioni della procedura**" come integrazione alla documentazione di gara.
6. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente tramite la Piattaforma SINTEL.
7. Il bando e tutta la documentazione di gara viene pubblicata all'albo on-line della stazione appaltante, sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, nonché sul sito della Comune Olona www.comune.vedano-olona.va.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi" e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

f) Ulteriori disposizioni

1. La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della *par condicio*, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate anche ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.
2. Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto alla base d'asta e offerte condizionate.
3. L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

* * *

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "**Codice**"), si informa che:

- a) i dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione della Convenzione;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche secondo le finalità suddette;
- c) il conferimento dei dati è necessario per partecipare alla gara;
- d) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: concorrenti che partecipano alla procedura di gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990. Potranno venire a conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore della Stazione Appaltante;
- e) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al RUP;
- f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano Olona.

Vedano Olona, 18/06/2018

IL RUP

Dr.ssa Maria Antonietta Masullo



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

COPIA

DETERMINAZIONE

N° 60 - SERVIZI ALLA PERSONA

Assunta in data **18/06/2018**

OGGETTO : PROGETTO RELATIVO ALL' ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA1, DELLA LEGGE N. 381/91 MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI - PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA' DI PROROGA E RINNOVO. CIG 7510184FE1

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO : PROGETTO RELATIVO ALL' ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA1, DELLA LEGGE N. 381/91 MEDIANTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PASTI AL DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI O SOGGETTI FRAGILI - PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON FACOLTA' DI PROROGA E RINNOVO. CIG 7510184FE1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA integralmente la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 17/05/2018 con cui veniva dato mandato alla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di procedere allo svolgimento di tutte le necessarie operazioni volte all'affidamento delle "Attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91, mediante l'esecuzione del servizio pasti al domicilio per persone anziane, disabili o soggetti fragili – periodo dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2020 con facoltà di proroga e rinnovo" tramite procedura di gara aperta, riservata alle cooperative sociali di Tipo B ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 con convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 31/05/2018 con cui veniva approvato lo schema di "Convenzione tra il Comune di Veduggio del Lago e la Cooperativa Sociale per l'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381 del 08/11/1991 di persone svantaggiate mediante l'esecuzione del servizio pasti al domicilio per persone anziane, disabili o soggetti fragili – periodo dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2020 con facoltà di proroga e rinnovo" - CIG 7510184FE1 e dato mandato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di procedere per i successivi provvedimenti e adempimenti conseguenti, per la sottoscrizione della suddetta convenzione e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO l'art.5 della Legge 8/11/1991 n. 381, così come modificato dalla legge 190 del 29 dicembre 2014 (Legge di stabilità) che espressamente stabilisce: "Gli Enti Pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le attività di cui all'art.1 comma 1 lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficacia";

VISTO altresì quanto previsto da:

- le "Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" di cui alla Delibera n. 32/2016;
- l'art. 112 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- la Legge Regionale n. 36/2015 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 2;

VISTO l'art. 192, comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 che definisce la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali;
- c) la modalità di scelta del contraente.

DATO ATTO che:

- a) il fine che con la Convenzione si intende perseguire è l'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381 del 08/11/1991 di persone svantaggiate mediante l'esecuzione del servizio servizio pasti al domicilio per persone anziane, disabili o soggetti fragili – periodo dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2020 con facoltà di proroga e rinnovo;
- b) la Convenzione avrà per oggetto l'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381 del 08/11/1991 di persone svantaggiate mediante esecuzione del servizio pasti al domicilio per persone anziane, disabili o soggetti fragili. I rapporti contrattuali tra la Cooperativa sociale aggiudicataria ed il Comune di Vedano Olona verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 381/1991;
- c) la scelta della cooperativa aggiudicataria sarà effettuata, sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara, tramite procedura di gara aperta, riservata alle cooperative sociali di Tipo B ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 con convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con iter interamente svolto sulla piattaforma telematica e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento;

CONSIDERATO che occorre approvare il Progetto (Allegato A) comprensivo di Capitolato includente: Relazione tecnico-organizzativa, Schema di Convenzione, Indicazioni inerenti il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.LGS n. 81/2008 e Analisi dei costi, nonché il Disciplinare di Gara (Allegato B) con i relativi allegati: Modello 1 “Istanza di partecipazione”, Modello 2 “Dettaglio prezzi offerta economica”, Modello 3 “Avvalimento”, Modello 4 “DGUE”, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DATO ATTO che il bando di gara, in relazione alla natura, all'oggetto e all'importo della gara sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Vedano Olona www.comune.vedano-olona.va.it nella sezione Amministrazione Trasparente - voce “Bandi di Gara e Contratti” e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché tramite esperimento della procedura di gara sulla piattaforma Regionale SINTEL;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 27/06/2016, con il quale venivano attribuite le Funzioni Dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 2000 al Responsabile del servizio nell'Area Servizi alla Persona;

VISTO l'art. 107 comma 1 e comma 2 della legge 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

DI ADOTTARE, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parte sostanziale ed integrante, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

DI INDIRE una procedura di gara aperta, sotto soglia comunitaria, riservata alle cooperative sociali di Tipo B ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 con convenzioni

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per l'affidamento, secondo quanto previsto dai documenti di gara, assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite procedura interamente svolta sulla piattaforma telematica e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL);

DI APPROVARE i seguenti atti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: il Progetto (Allegato A) comprensivo di Capitolato includente: Relazione tecnico-organizzativa, Schema di Convenzione, Indicazioni inerenti il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.LGS n. 81/2008 e Analisi dei costi, nonché il Disciplinare di Gara (Allegato B) con i relativi allegati: Modello 1 "Istanza di partecipazione", Modello 2 "Dettaglio prezzi offerta economica", Modello 3 "Avvalimento", Modello 4 "DGUE", documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI DARE AVVIO alle operazioni di gara secondo quanto indicato in premessa che qui si richiama come parte sostanziale e integrante;

DI PROCEDERE alla pubblicazione della documentazione di gara sopra indicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vedano Olona e sul sito comunale all'indirizzo www.comune.vedano-olona.va.it – sezione Amministrazione Trasparente – voce "Bandi di Gara e Contratti", all'Albo pretorio comunale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché tramite esperimento della procedura sulla Piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia SINTEL;

DI PROCEDERE con successivo provvedimento alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

DI DARE ATTO che, non comportando la presente determinazione alcun assunzione di spesa, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del *D.L.vo 267/2000*, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione della presente determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.

La determinazione di impegno è pertanto **ESECUTIVA**.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto